

CITTA' di SIRACUSA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI
DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE, DI FOGNATURA E
DEPURAZIONE ALL'INTERNO DEL RISPETTIVO TERRITORIO
COMUNALE**

I N D I C E

P A R T E P R I M A :
S E R V I Z I O D I A C Q U E D O T T O

Art. 1 - Distribuzione dell'acqua	pag. 6
Art. 2 - Sorveglianza igienica	" 6
Art. 3 - Sistema di fornitura dell'acqua	" 6
Art. 4 - Tipo di fornitura	" 6
Art. 5 - Durata dei contratti di fornitura - modalita' per il recesso.	" 7
Art. 6 - Divieto di rivendita dell'acqua	" 7
Art. 7 - Prelievi abusivi e vietati.....	" 7
Art. 8 - Prelievi diversi	" 7
Art. 9 - Interruzioni di servizio	" 8
Art. 10 - Fornitura su strade dotate di rete idrica	" 8
Art. 11 - Fornitura su strade prive di rete idrica	" 8
Art. 12 - Norme per le forniture	" 9
Art. 13 - Domanda di fornitura	" 9
Art. 14 - Diritto di rifiuto o di revoca delle forniture	" 10
Art. 15 - Concessioni provvisorie	" 10
Art. 16 - Contratto di fornitura - versamenti accettazione regolamento	" 11
Art. 17 - Norme per l'esecuzione delle prese spese e diritti relativi	" 11
Art. 18 - Proprieta' delle condotte e delle prese	" 12
Art. 19 - Responsabilita' in merito all'uso e conservazione delle prese e dei contatori	" 12
Art. 20 - Manutenzione delle condutture e delle prese	" 12
Art. 21 - Modalita' per la posa di tubi di presa nella proprieta' privata	" 12
Art. 22 - Modifica delle prese	" 13
Art. 23 - Contatori tipo e localizzazione Quote fisse d'utenza (ex nolo contatore)	" 13

Art. 24 - Verifiche cambiamento contatore	"	14
Art. 25 - Verbale dell'installazione degli apparecchi di misura	"	14
Art. 26 - subentri (0 voltare)	"	15
Art. 27 - Disdette di utenza e cessazione contratti	"	15
Art. 28 - Risoluzione di diritto del contratto di fornitura	"	15
Art. 29 - Morte dell'utente	"	16
Art. 30 - Fallimento dell'utente	"	16
Art. 31 - Utilizzo di acqua potabile per fini diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura	"	16
Art. 32 - Tariffe	"	16
Art. 33 - Anticipo sul consumo	"	19
Art. 34 - Bocche antincendio private ed idranti....	"	20
Art. 35 - Pompe di sopraelevazione di pressione per impianti antincendio privati	"	20
Art. 36 - Fatturazione per bocche antincendio private"		20
Art. 37 - Accertamenti dei consumi - eccedenze - modi di pagamento	"	21
Art. 38 - Atti dipendenti dal mancato pagamento e sospensione del servizio	"	21
Art. 39 - Apparecchi vietati	"	22
Art. 40 - Irregolarita' di impianto	"	22
Art. 41 - Esecuzione e manutenzione degli impianti interni	"	22
Art. 42 - Impianti di sopraelevazione all'interno degli edifici	"	22
Art. 43 - Assistenza specialistica alle utenze idriche condominiali	"	24
Art. 44 - Prese elettriche di terra	"	24
Art. 45 - Variazioni del regolamento	"	24
Allegato 1 alla parte prima TARIFFE ANNUE CANONI E QUOTE FISSE D'UTENZA.....	"	26

P A R T E S E C O N D A :

S E R V I Z I O D I F O G N A T U R A E D E P U R A Z I O N E

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento e definizioni....	"	28
Art. 2 - Obbligo di allacciamento	"	28
Art. 3 - Criteri generali	"	28
Art. 4 - Sversamento delle acque bianche e nere ...	"	30

Titolo II : L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 5 - Necessita' dell'autorizzazione e relativa domanda	"	30
Art. 6 - Competenze	"	31
Art. 7 - Rilascio dell'autorizzazione	"	32
Art. 8 - Sversamenti in fognatura di reflui autotrasportati	"	33

Titolo III : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE
DOMESTICA

Art. 9 - Ammissibilita'	"	33
Art. 10 - Immissione in Pubblica fognatura	"	33
Art. 11 - Modalita' e tempi di allacciamento.....	"	34

Titolo IV : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE
INDUSTRIALE

Art. 12 - Ammissibilita'	"	34
Art. 13 - Immissione in Pubblica fognatura	"	34

Titolo V : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E
PERICOLOSI

Art. 14 - Scarichi vietati	"	34
Art. 15 - Scarichi di sostanze pericolose	"	35

Titolo VI : MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 16 - Opere di allacciamento in fognatura	"	35
Art. 17 - Allacciamenti su strade dotate di rete Fognaria	"	35
Art. 18 - Allacciamenti su strade prive di rete Fognaria	"	35
Art. 19 - Proprieta' delle opere di allacciamento e loro realizzazione	"	36
Art. 20 - Allacciamenti con sollevamento	"	36

Art. 21 - Contributo di allaccio	"	37
Art. 22 - Manutenzione	"	37
Art. 23 - Ispezione e sopralluoghi	"	37
Titolo VII : CANONE		
Art. 24 - Canoni dovuti per gli scarichi civili ...	"	37
Art. 25 - Canoni dovuti per le acque provenienti dagli insediamenti industriali	"	38
Titolo VIII : SANZIONI E CONTENZIOSO		
Art. 26 - Inadempienze relative al Regolamento	"	39
Art. 27 - Controlli e verifiche	"	39
Titolo IX : NORME FINALI		
Art. 28 - Rinvio	"	40
Art. 29 - Entrata in vigore e modifiche del presente Regolamento	"	40
Allegato 1 NORME TECNICHE DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI INTERNI ALLE PROPRIETA' PRIVATE	"	41

P A R T E T E R Z A:
P R E Z Z I A R I O D ' U T E N Z A

Definizioni e prezzi di allaccio	"	44
Servizio alle navi del porto ed approdi autorizzati	"	48

P A R T E P R I M A : S E R V I Z I O D I A C Q U E D O T T O

TITOLO I^

NORME GENERALI

ART. 1 - DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA.

Il servizio pubblico di distribuzione dell'acqua nei relativi territori Comunali, per mezzo della nuova Società di gestione o, in mancanza e per il tempo necessario agli adempimenti di affidamento, direttamente ai Comuni medesimi, e' regolato dalle norme contenute nel presente Regolamento d'utenza e nella "Carta dei Servizi".

Apposito Contratto regola, invece, i rapporti tra i rispettivi Comuni e la nuova Società affidataria, di seguito denominata Società'.

A tal fine, i singoli contratti di somministrazione in essere tra l'utenza ed i Comuni, ovvero con il precedente Gestore, sono da intendersi, ad ogni effetto di legge, volturati alla Società ed ad essi si applica il presente Regolamento e la Carta dei Servizi.

ART. 2 - SORVEGLIANZA IGIENICA

La Società eserciterà la vigilanza sulle condizioni igieniche dell'acqua potabile somministrata ed effettuerà, anche di concerto con la competente ASP, in tutto il percorso della rete di distribuzione, secondo le esigenze, analisi di controllo (chimico-batteriologico) a mezzo di laboratori propri e/o legalmente autorizzati e comunque secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 31 del 02/02/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 3 - SISTEMA DI FORNITURA DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua e', di norma, effettuata a deflusso libero misurato da opportuno contatore.

La Società peraltro si riserva la facoltà di limitare il deflusso a qualsiasi utenza, con apposito rubinetto tarato o altro idoneo sistema, qualora lo richiedano particolari condizioni di esercizio.

In caso di diminuzione della portata degli acquedotti Comunali per magre estive o per cause tecniche o di forza maggiore, la Società si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente l'erogazione dell'acqua in conformità alla vigente Carta dei Servizi, ferme restando le eventuali adozioni di idonei sistemi per la distribuzione ad ore alternate dell'acqua. Soltanto gli idranti stradali pubblici vengono installati senza alcun apparecchio di misura.

ART. 4 - TIPO DI FORNITURA

Le forniture si distinguono essenzialmente in:

- 1) - Forniture Comunali per uso pubblico. Esse comprendono quelle concessioni per edifici municipali, scuole, immobili adibiti a sedi di amministrazioni e/o Enti che gravino esclusivamente sul bilancio dei Comuni, pubblici servizi gestiti dai Comuni, inaffiamenti stradali, giardini comunali, fontanelle, fontane, orinatoi, bagni e lavatoi comunali, idranti stradali, cacciate per lavaggio fognature, ecc.
- 2) - Forniture per tutti gli altri Enti e per i privati. Esse comprendono concessioni per uso domestico e non, per bocche da incendio private, per uso commerciale, per ogni altro uso diverso. Vengono regolate dalle

presenti norme e dalle contingenze che possono essere fissate nei singoli contratti di somministrazione.

ART. 5 - DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA - MODALITA' PER IL RECESSO.

I contratti decorrono dall'effettiva data di installazione o di controllo del contatore e, comunque i pagamenti dei canoni, diritti e consumi relativi decorrono dal giorno di inizio del prelievo; inoltre avranno termine alla fine dell'anno solare e si intenderanno tacitamente rinnovati di anno in anno.

Qualora l'utente intenda disdire il contratto, deve avvisare la Società, con lettera raccomandata o con apposita richiesta inoltrata direttamente presso gli Uffici preposti della Società stessa.

La Società provvederà, nei termini previsti dalla vigente Carta dei Servizi, alla rimozione o piombatura del contatore.

Il contratto si intenderà disdetto o concluso entro 7 gg. lavorativi dalla data di disdetta da parte dell'utente, ed i pagamenti dei canoni, diritti e consumi relativi saranno calcolati sino alla data del distacco. L'utente deve consentire l'accesso alla Società per l'esecuzione del distacco entro i termini di tempo previsti nella Carta dei Servizi vigente.

In ogni caso comunque la Società, ove necessario, provvederà al conteggio delle morosità ed alle riscossioni di tariffe, canoni, quote fisse, diritti, etc. .

ART. 6 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

L'acqua fornita deve essere esclusivamente utilizzata nell'immobile per l'uso, per il numero di unità immobiliari e per il numero di vani o mq per i quali è stata concessa, con divieto in ogni caso all'utente di farsi a sua volta concedente di forniture d'acqua.

ART. 7 - PRELIEVI ABUSIVI E VIETATI

E' fatto divieto a chiunque :

- a) di prelevare acqua senza regolare contratto e relativo apparecchio misuratore regolarmente installato dalla Società;
- b) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione, dai servizi igienici e dagli altri ordinari impieghi domestici e di applicare alla bocca delle fontanelle tubi di gomma o di altro materiale per convogliare l'acqua stessa in altri punti;
- c) di prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento delle strade e dei pubblici giardini, nonché dalle eventuali bocche per il lavaggio delle fognature, tranne che dalle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;
- d) di prelevare acqua dagli idranti stradali e dalle bocche antincendio se non per gli usi consentiti;
- e) rimane comunque vietato prelevare acqua da pozzi o trivelle privati in zone già servite dal pubblico acquedotto.

La Società, accertata l'infrazione e previa comunicazione a mezzo raccomandata, potrà sospendere immediatamente il prelievo abusivo senza pregiudizio alcuno per la denuncia alle competenti Autorità e per la corresponsione degli importi dovuti da tale prelievo calcolati anche forfettariamente alla tariffa massima al momento vigente .

ART. 8 - PRELIEVI DIVERSI

I natanti privati e non, battenti qualunque bandiera sono autorizzati al caricamento di acqua potabile presso idonee prese all'interno dei porti o su altri approdi autorizzati, prese che la Società potrà anche eventualmente dotare di apposito dispositivo elettronico di

prelievo automatizzato. Tale caricamento comunque sara' sempre necessariamente effettuato con erogazione a contatore, mentre le operazioni di apertura e chiusura dalle prese sui pozzetti stradali saranno sempre ed esclusivamente direttamente effettuate dal personale all'uopo autorizzato, preposto a tale servizio, secondo le modalita', tariffe e diritti approvati e vigenti. Reti e prese ricadenti in ambito demaniale potranno essere direttamente gestite da ditte terze previa distinta convenzione approvata dagli Enti competenti.

ART. 9 - INTERRUZIONI DI SERVIZIO

Nel caso che in una determinata zona sia segnalata una interruzione del deflusso al contatore, interruzione a qualsiasi causa dovuta, la societa' si impegna ad intervenire tempestivamente ed anche con mezzi straordinari, al fine di ripristinare il servizio in breve tempo.

TITOLO II^

FORNITURE PER USO PRIVATO

CAPO I

MODALITA' FORNITURA

ART. 10 - FORNITURA SU STRADE DOTATE DI RETE IDRICA

Nelle strade e piazze gia' fornite di rete di distribuzione, la Societa', e' tenuta alla fornitura dell'acqua per uso domestico e per gli altri usi previsti, ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni di presa. Tali spese sono valutate sulla base del "Prezziario d'utenza dei lavori acquedottistici" in vigore e parte integrante del presente Regolamento . Tuttavia, qualora sussistessero limiti quantitativi o tecnici della risorsa idrica, sar  assicurato comunque l'erogazione di un quantitativo minimo come fissato dal Disciplinare Tecnico.

ART. 11 - FORNITURA SU STRADE PRIVE DI RETE IDRICA

Per le strade prive di rete idrica e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di distribuzione sino al pozzetto di testa all'esterno della proprieta' privata, e' a totale cura della Societa' ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni gia' precedentemente stipulate con i Comuni, nonche' alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. In tal caso la Societa' si riserva il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti; inoltre alla Societa' spettera' sempre di eseguire l'allaccio sul nuovo acquedotto realizzato e l'installazione degli strumenti misuratori con le modalita' previste dal presente Regolamento.

Nel caso di richiesta alla Societa' di realizzare opere di presa idrica su strade pubbliche non servite, ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una tubazione di diametro superiore a quello necessario per

alimentare l'utenza, la maggiore spesa restera' a carico della Societa' stessa.

Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprieta' privata in questione, dovranno corrispondere alla Societa', oltre al contributo della propria effettiva diramazione (stabilita dal prezzario d'utenza), un contributo proporzionale di allaccio. Tutti i progetti, corredati della documentazione tecnico-economica, verranno inviati ai rispettivi Comuni per il preventivo assenso. E' comunque vietato ai richiedenti o a loro incaricati, realizzare con propri mezzi tratti di condotte ricadenti su aree pubbliche.

ART. 12 - NORME PER LE FORNITURE

Le forniture d'acqua potabile sono concesse a chi ha la proprieta' o il possesso di un immobile (munito di regolare Autorizzazione o Concessione Edilizia, anche in Sanatoria) a qualsiasi titolo legittimo. Eventuali trasferimenti di diritti reali o di godimento, devono essere comunicati alla Societa' entro un anno dall'avvenuta stipula. In caso di concessione di godimento dell'immobile, la fornitura potra' essere intestata al richiedente previa esibizione del titolo regolarmente registrato o di delega, con firma autenticata, nonche' di dichiarazione di notorietà attestante la consistenza dei componenti del nucleo familiare e la residenza. In caso di morosita' non sara' possibile intestare l'utenza al nuovo richiedente sino a quando questa non sara' sanata, a meno che non si stipuli un nuovo contratto corrispondendone i relativi costi.

Per gli edifici in Condominio la fornitura puo' essere richiesta dall'Amm.re pro-tempore, purché ne abbia titolo legale, ferme restando le modalita' di cui al precedente comma.

Qualora per soddisfare una richiesta di fornitura di acqua, la Societa' debba installare tutta o parte della derivazione e dell'opera di presa in proprieta' di terzi, previa imposizione di servitu' da parte dei Comuni, l'utenza sara' concessa a condizione che il richiedente stipuli, a proprie spese o sotto la propria responsabilita', con i proprietari degli immobili da attraversare con le condotte, regolare servitu' di acquedotto in cui sia compreso anche il diritto di passaggio a favore dei Comuni e della Societa' per consentire di provvedere alla manutenzione degli impianti idrici.

Il Sindaco, qualora ne ricorrano gli estremi di Legge, potra' quindi ordinare le relative servitu' di passaggio delle condotte idriche e nel caso determinare l'importo delle relative indennita'.

Le utenze devono essere tante quanti sono gli usi regolati da tariffe diverse.

Le forniture per gli immobili in assenza di Autorizzazione o Concessione Edilizia anche in Sanatoria, potranno essere autorizzate dalla Societa' in maniera provvisoria, sempre che sia in corso la pratica di sanatoria.

ART. 13 - DOMANDA DI FORNITURA

Per ottenere il contratto di fornitura dell'acqua, l'interessato deve presentare alla Societa', debitamente compilata, l'apposita richiesta in carta semplice di allaccio e fornitura d'acqua potabile allegandovi in copia per i nuovi insediamenti la seguente documentazione:

- Copia documento di identita';
- Copia della Concessione Edilizia;
- Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (pianta in scala 1:100);
- Autocertificazione secondo norma di legge attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze ,etc.

Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovra' invece allegarsi:

- Copia documento di identita';

- Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione;
- Certificato attestante l'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta, ovvero autocertificazione secondo norma di Legge, in cui venga dichiarato l'avvenuta presentazione di istanza di sanatoria, l'avvenuto pagamento di tutti gli oneri dovuti, che l'immobile non sia stato edificato in zone dichiarate di inedificabilità assoluta, e che l'edificio non sia stato oggetto di contestazione di infrazione urbanistica;
- Copia ricevute oblazione dovuta;
- Copia progetto dell'immobile (pianta in scala 1:100) firmato in calce dal tecnico;
- Autocertificazione secondo norma di legge attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc. Tutte le autodichiarazioni, correlate all'assenza di titolo edilizio abilitante, verranno inviate dalla Società ai Comuni competenti per le conseguenti verifiche.

Per i nuovi insediamenti ed in genere per opere che necessitano di specifico atto autorizzatorio urbanistico, la domanda, corredata di quanto occorrente allo scopo, dovrà essere presentata, oltre che ai Comuni interessati, anche alla Società, al fine di poterne rilasciare l'attestazione di fattibilità preventiva all'allacciamento idrico e fognario.

Viene fatta salva l'eventualità che i Comuni, ed eccezion fatta per le aree ove si prevede la nuova urbanizzazione di strade Pubbliche, possano richiedere direttamente ai richiedenti interessati autocertificazioni ai sensi di legge attestanti la sussistenza di fattibilità tecnica preventiva. In tal caso le predette autocertificazioni dovranno necessariamente essere presentate in copia in uno all'istanza di fornitura da presentare alla Società'.

La richiesta, se effettuata per conto di un Condominio, deve essere accompagnata dal verbale di assemblea ove viene chiaramente identificata la persona autorizzata a sottoscrivere il contratto di somministrazione .

Qualora il reperimento della documentazione di rito risultasse difficoltoso ed oneroso la Società potrà autorizzare una documentazione sostitutiva idonea da allegare alla domanda .

Tutti coloro che presentassero domanda di regolarizzazione in quanto allacciati abusivamente (purchè aventi titolo e purchè non ostino vincoli di natura tecnica od igienica) potranno ottenere il contratto di fornitura previo pagamento dei relativi diritti, dei consumi passati di acqua e dei relativi canoni calcolati alla tariffa vigente maggiorata degli interessi moratori di cui all'Art.38 del presente Regolamento. Gli importi saranno calcolati forfettariamente e con decorrenza dalla data di inizio del prelievo abusivo accertato o dichiarato secondo le vigenti normative, sulla base del numero di componenti del nucleo familiare per mc 65 per persona all'anno per le utenze domestiche, sulla base minima di 150 mc all'anno per le utenze non domestiche.

In tal caso la Società', al fine di dar corso alla regolarizzazione suddetta, potrà chiedere (anche a mezzo posta) in qualunque momento una diversa documentazione e/o una integrazione della documentazione presentata relativamente alla composizione storica del nucleo familiare.

ART. 14 - DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE

Nel caso di forniture per usi diversi da quello domestico sarà facoltà della Società rifiutare o revocare motivatamente in qualsiasi tempo, dandone comunicazione ai rispettivi Comuni, la fornitura ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi.

ART. 15 - CONCESSIONI PROVVISORIE

In casi speciali (cantieri, impianti provvisori, fiere, spettacoli, mostre, congressi, manifestazioni sportive e per esigenze di pubblica utilità e sicurezza) possono essere concesse erogazioni provvisorie subordinate alle condizioni del presente Regolamento.

Le concessioni provvisorie non possono avere durata inferiore ad un trimestre e non superiore a dodici mesi; all'atto del rilascio della concessione provvisoria, a titolo di anticipo sul consumo, dovrà sempre essere pagato anticipatamente alla Società un corrispettivo pari al consumo di 180 mc alla tariffa base vigente salvo conguaglio, unitamente ad eventuali diritti fissi e quant'altro previsto dall'allegato Prezziario .

Per tali utenze all'atto del completamento delle opere il richiedente e' tenuto ad effettuare regolare domanda di fornitura secondo quanto previsto dall'Art.13 a prescindere dall'eventuale rifacimento delle opere di presa concesse in via provvisoria. La Società provvederà così ad effettuare i conteggi necessari ed eventualmente conguagliare le somme anticipate .

Qualora la concessione si protraesse oltre i dodici mesi, non essendo in tale caso questa tacitamente rinnovabile, il richiedente e' tenuto a chiedere per iscritto alla Società ulteriore proroga di tre mesi o di un anno al massimo.

Tutte le utenze provvisorie che protraessero la durata della concessione oltre i termini del presente articolo potranno, a giudizio insindacabile della Società', essere chiuse senza obbligo di preavviso in qualsiasi momento.

ART. 16 - CONTRATTO DI FORNITURA - VERSAMENTI - ACCETTAZIONE REGOLAMENTO

Per ottenere la fornitura il richiedente dovrà provvedere al versamento della somma preventivata come costo della tariffa, oltre ai corrispettivi relativi alle spese di istruttoria e dell'anticipo sul consumo stabilito per ciascuna tariffa (si vedano gli Art.32 e 34 e l'Allegato Prezziario), delle spese di bollo e di quant'altro eventualmente all'uopo stabilito .

Con la stipula del contratto di fornitura, il richiedente accetta interamente le disposizioni del vigente Regolamento e delle sue variazioni future approvate dagli organi competenti e comunicate all'utenza dalla Società.

CAPO II

MODALITA' PRESE

ART. 17 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE - SPESE E DIRITTI RELATIVI

Le opere di derivazione dalla conduttura principale ed i relativi accessori, fino all'apparecchio di misurazione incluse, costituiscono la "presa".

Spetta alla Società di determinare il diametro della presa, il tipo di materiale da adottare tra quelli ammessi dalle normative vigenti, riconosciuti idonei dalle Autorità competenti in materia, e di scegliere il luogo più idoneo per la derivazione della presa stessa .

Tra la presa stradale e l'apparecchio misuratore non potrà essere in alcun caso autorizzata l'installazione di apparecchi sopraelevatori di pressione, autoclavi, serbatoi, etc. .

Qualunque lavoro di costruzione e posa di prese ed apparecchi misuratori, anche ricadenti nella proprietà privata, e' effettuato esclusivamente dalla Società.

Per le utenze nuove, di norma, il contatore e' installato al limite esterno della proprietà privata.

Le spese per i nuovi allacciamenti, che dovranno essere corrisposti preventivamente alla Società per l'importo dei lavori relativi, per le spese di istruttoria, per il concorso spese per rilievi ed istruzione pratica, per i diritti di riattivazione contatore utente moroso, per il deposito verifica contatore, sono fissati secondo quanto stabilito dall'allegato prezzario d'utenza dei lavori acquedottistici e fognari. Prima dell'effettuazione di ogni sopralluogo tecnico, ove richiesto dal caso, il richiedente è tenuto al pagamento di un costo, a titolo di contributo, indicato nel prezzario d'Utenza allegato.

ART. 18 - PROPRIETA' DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE

Le condotte stradali e le opere di presa sino al contatore incluso, costruite con il contributo degli utenti, appartengono ai Comuni, restando all'utente il diritto di uso per l'erogazione richiesta. Sono invece di proprietà dell'utente le condotte poste a valle del contatore.

ART. 19 - RESPONSABILITA' IN MERITO ALL'USO E CONSERVAZIONE DELLE PRESE E DEI CONTATORI

L'utente è responsabile di quella parte di presa che è posata nella proprietà privata, ed è comunque responsabile, oltre che di tutta l'impiantistica a valle del contatore, di eventuali danni derivanti da rotture od altro dei tratti di presa a monte dei contatori sulla proprietà privata.

Si intende proprietà privata l'insieme delle aree interdette all'uso pubblico.

L'utente deve sempre consentire l'ispezione della condotta a monte del contatore eventualmente posto in proprietà privata.

L'utente è sempre e direttamente responsabile di ogni e qualunque manomissione dei contatori o del sigillo posto dalla Società, che venisse accertata dal personale incaricato del controllo, anche se il dolo è imputabile a terzi. In tali casi è tenuto al risarcimento dei danni, senza pregiudizio delle sanzioni penali. Tale responsabilità è esclusa per i contatori posti dalla Società nelle cassette all'esterno del muro di recinzione.

L'utente che violasse le norme contrattuali o comunque arrecasse danni agli impianti dell'acquedotto, dovrà sottostare al rimborso di tutte le spese tecniche sostenute per il ripristino e le riparazioni necessarie, salva la facoltà di poter sospendere il servizio o revocare la fornitura nei casi previsti dal presente regolamento.

L'utente è altresì responsabile di opere o lavori eseguiti che rendano oneroso l'esercizio e/o la manutenzione del tratto delle opere di presa ricadenti nella proprietà privata.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere l'utente dovrà darne immediato avviso alla Società, la quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

ART. 20 - MANUTENZIONE DELLE CONDUTTURE E DELLE PRESE

Tutte le manovre e verifiche, nonché la manutenzione sia ordinaria che straordinaria della presa sino al contatore incluso, saranno eseguite esclusivamente dalla Società e a sue spese per la parte ricadente all'esterno della proprietà privata.

Parimenti, per tutte le utenze, gli interventi di manutenzione sul tratto di presa interno alla proprietà privata, a monte del contatore, dovranno essere eseguiti dalla Società ed a spese dell'utente.

ART. 21 - MODALITA' PER LA POSA DI TUBI DI PRESA NELLA PROPRIETA' PRIVATA

Nel caso di comprovata necessità, ove il tubo di presa sia posto su terreno sciolto di proprietà privata (ad esempio su spazi condominiali d'uso comune) dovrà essere protetto da idonea fascia di rispetto onde consentire qualsiasi intervento sulla presa. Qualora invece il tubo sia collocato su terreno non sciolto ed all'interno di fabbricati, dovrà essere sistemato in appositi cunicoli ispezionabili muniti di idonei scarichi. L'utente sarà responsabile di qualsiasi danno derivato alle prese per l'inosservanza delle predette modalità.

ART. 22 - MODIFICA DELLE PRESE

La Società ha la facoltà di poter compiere a sue spese, in qualunque momento, opere di modifica alla tubazione della presa. Nel caso in cui dovesse interrompere anche momentaneamente il servizio, ne darà avviso all'utente interessato. Qualora l'utente richiedesse per proprie esigenze, ad eccezione del mancato o insufficiente deflusso al contatore, modifiche alle opere di presa, la Società, riconosciute le opportune e, sempre previa richiesta scritta, vi provvederà a totale carico del richiedente e comunque secondo quanto stabilito dai precedenti articoli e secondo quanto stabilito dal "prezzario d'utenza" vigente.

CAPO III

CONTATORI

ART. 23 - CONTATORI TIPO E LOCALIZZAZIONE : QUOTE FISSE D'UTENZA (EX QUOTE NOLO CONTATORE) .

Il tipo e la portata dei contatori, verranno determinati a giudizio insindacabile della Società in relazione alla fornitura richiesta. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito sigillo apposto dalla Società.

Per l'utilizzo del contatore l'utente dovrà corrispondere una quota fissa d'utenza (ex quote nolo contatore) su base trimestrale in bolletta, così come espressamente previsto dall'allegato tariffario. Per le utenze domestiche condominiali le dette quote fisse d'utenza sono riferite al numero complessivo delle unità domestiche in atto collegate al contatore.

Di norma i contatori verranno posti al limite della proprietà privata al piano terreno dell'edificio ed in immediata adiacenza del muro frontale nel punto di immissione della condotta. Altri posizionamenti potranno essere approvati dalla Società a condizione che l'apparecchio di misurazione possa essere sempre e comunque facilmente accessibile al personale incaricato dalla Società.

E' assolutamente proibito attivare nuove utenze che prevedono l'installazione di contatori nell'interno degli appartamenti e nei garages di singola pertinenza, salvo diverse disposizioni di Legge.

Le utenze preesistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento che si trovassero in tale situazione potranno essere obbligate in qualunque momento, a spese ed a cura della Società, allo spostamento del contatore in luogo idoneo alla lettura. In tal caso resta inteso che il riallaccio delle condutture a norma, a valle del contatore, può essere eseguito a cura della Società ma a totale carico dell'utente.

L'utente pertanto si obbliga a consentire l'accesso degli incaricati della Società per tutte le occorrenze di lettura e di manutenzione nelle ore diurne di tutti i giorni feriali, senza necessità di chiedere alcuna autorizzazione. Nella fattispecie, nel caso di ricezione di avviso di

mancata lettura a causa di sua assenza od altro, si obbliga a far direttamente pervenire alla Società la lettura completa del contatore entro 7 giorni; in caso contrario resta in facoltà della Società poter fatturare, seppure in acconto, un quantitativo di mc desunto da dati storico-statistici in suo possesso, ed, in mancanza, un consumo minimo presunto di 50 mc/anno per cadauna persona x cadauna unita' abitativa.

Le utenze preesistenti che invece hanno i contatori posizionati sui muri esterni della proprietà privata e/o su spazi privati comunque non di singola pertinenza (androni, vani autoclavi, etc.), ma comunque non accessibili alla lettura per vari motivi, sono obbligate a rendere accessibile il contatore senza costringere l'incaricato della Società a tornare più volte, pena l'addebito in bolletta delle spese sostenute per l'effettuazione della lettura e di ogni altro onere.

Rimarrà comunque in facoltà della Società accertare anche a valle dei contatori e quindi nella proprietà privata, prelievi irregolari non autorizzati (quali ad esempio aspirazioni meccaniche direttamente sul tubo di presa in assenza di serbatoi di accumulo) che saranno perseguiti a norma dell'Art.19.

La Società è obbligata, a spese degli utenti, ad installare nei condomini, a richiesta di questi, contatori differenziali (non danno cioè luogo a singola bolletta) su tutte le unita' immobiliari assoggettate alla stessa tariffazione, sempre che ciò sia tecnicamente possibile.

Nei casi in cui, per le modalità dell'impianto (ad esempio unica colonna che serve più condomini), ciò non sia possibile, la Società, sempre a richiesta del condominio, installerà nella derivazione che serve il singolo appartamento, contatori differenziali a lettura a distanza, addebitando in bolletta il solo costo degli stessi.

ART. 24 - VERIFICHE CAMBIAMENTO CONTATORE

Quando gli apparecchi di misura risultassero guasti o non leggibili, la Società provvederà a sua cura e spese alla loro sostituzione con avviso all'utente.

L'utente non potrà mai pretendere il cambio del contatore salvo che, in seguito a verifica, risulti difettoso nel funzionamento registrando consumi per valori maggiori del + 2 % in svantaggio dell'utente.

La Società, qualora lo ritenesse opportuno, avrà la facoltà di procedere al cambio dei contatori, senza obbligo di preavviso od esplicito consenso dell'utente.

In caso di constatata erronea misura del contatore, il consumo del periodo in questione verrà stabilito, se nel primo anno della fornitura, sul consumo del periodo precedente la constatazione dell'errore; se negli anni successivi, nella stessa misura dello stesso periodo corrispondente all'anno antecedente, secondo i dati storico-statistici in possesso della Società.

Quando l'utente ritenesse errate le indicazioni del contatore, potrà richiedere che ne sia effettuata la verifica; la richiesta in carta semplice, potrà effettuarsi anche c/o gli Uffici preposti della Società, previo pagamento di un importo a titolo di deposito cauzionale, come stabilito dal prezzario d'utenza.

Qualora l'esito della verifica effettuata presso il laboratorio della Società stessa, o presso laboratori esterni legalmente certificati, risultasse errato a svantaggio dell'utente per una inesattezza superiore al + 2 % questi sarà rimborsato del deposito cauzionale effettuato e il consumo rilevato a far data dalla lettura precedente a quella che ha dato luogo alla contestazione sarà rettificato in base alle risultanze della verifica.

In caso contrario nessuna variazione verrà fatta ed il deposito cauzionale rimarrà acquisito a titolo di rimborso spese per l'esame richiesto.

ART. 25 - VERBALE DELL'INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DI MISURA

All'atto della posa in opera dell'apparecchio misuratore che alla sua rimozione e sostituzione, viene redatto un verbale su modulo a stampa predisposto dalla Società nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso ed i motivi dell'eventuale rimozione e sostituzione.

Nel caso di sostituzione del contatore per danneggiamento, dovuto ad incuria o mancata sorveglianza da parte dell'utente, le spese relative e quelle dell'eventuale adeguamento dell'impiantistica saranno addebitati direttamente nella bolletta successiva, salvo il caso di contatori installati nell'apposita cassetta all'esterno del muro di cinta che resteranno a carico della Società.

Nel caso di sostituzione del contatore per motivi non imputabili all'utente, le spese per eventuali lavori di modifica o normalizzazione dell'impiantistica, saranno a carico della Società .

CAPO IV

VOLTURE - DISDETTA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 26 - VOLTURE

Si considera subentro l'operazione con la quale una persona fisica o giuridica, o altro Ente, dotato di sola autonomia patrimoniale, si sostituisce ad un utente esistente nell'uso di un impianto situato nella stessa sede in cui l'impianto stesso e' funzionante.

In caso di voltura, il nuovo utente subentrante dovrà stipulare un contratto a suo nome corrispondendo quanto di competenza (come da prezzario allegato), anche al riguardo di eventuali pendenze precedenti dovute dall'intestatario del contratto ancora in essere.

Ove esistano pendenze non imputabili all'utente richiedente, sarà facoltà di quest'ultimo optare tra voltura e nuovo contratto, così come prevista dall'art. 12 del presente regolamento.

La voltura e' gratuita e comporta la corresponsione dei soli oneri fiscali e spese previste, solo per i seguenti casi:

- A) tra persone dello stesso nucleo familiare anagrafico;
- B) per successione ereditaria;
- C) per trasformazione della ragione o denominazione sociale;
- D) per liquidatori o curatori fallimentari;
- E) per co-intestazione di associazioni professionali.

In tutti gli altri casi sono dovute le relative spese di istruttoria per voltura utenze che saranno addebitate nella prima bolletta utile.

ART. 27 - DISDETTE DI UTENZA E CESSAZIONE CONTRATTI

In caso di disdetta dell'utenza, l'utente cessante deve darne immediato avviso a mezzo di lettera raccomandata alla Società, (oppure dandone avviso recandosi c/o gli Uffici preposti), dando disponibilita' alla Società per la rimozione del contatore. In ogni caso continuerà ad essere responsabile degli obblighi assunti, sino al sigillo della presa e così come previsto dell'Art.5 .

In sede di conteggi finali, la Società provvederà a restituire l'anticipo sul consumo versato alla stipula del contratto, conguagliandolo con gli effettivi consumi .

ART. 28 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO DI FORNITURA

La fornitura si intende revocata, senza intervento di atto alcuno da parte della Società, quando per morosità dell'utente, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua e tale sospensione duri da oltre un semestre. La fornitura potrà essere riattivata solo previo pagamento di quanto dovuto oltre ai diritti di riattivazione stabiliti dall'allegato Prezziario dei lavori acquedottistici e fognari.

ART. 29 - MORTE DELL'UTENTE

In caso di morte del titolare dell'utenza, i suoi eredi o aventi causa sono responsabili verso la Società di tutte le somme ad essa eventualmente dovute dal defunto. Gli stessi sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di tre mesi, la Società dell'avvenuto decesso e possono subentrare direttamente nel contratto di somministrazione, senza alcun onere.

ART. 30 - FALLIMENTO DELL'UTENTE

In caso di fallimento dell'utente, il contratto resta sospeso con effetto immediato dal momento in cui la Società ne venga comunque a conoscenza. Il curatore, con l'autorizzazione del Giudice delegato al fallimento, potrà subentrare nel contratto di fornitura al posto del fallito, assumendosi tutti gli obblighi relativi. La Società si riserva il diritto di mettere in mora il curatore, ai sensi delle vigenti Normative.

ART. 31 - UTILIZZO DI ACQUA POTABILE PER FINI DIVERSI DA QUELLI INDICATI NEL CONTRATTO DI FORNITURA.

E' assolutamente vietato utilizzare l'acqua per fini diversi da quelli indicati nel contratto di fornitura, fatti salvi i casi espressamente e temporaneamente autorizzati dall'Autorità competente e salvo l'uso per la cura del verde privato e/o condominiale di pertinenza dell'unità abitativa là dove il servizio idrico integrato venga erogato in modo continuativo. L'infrazione al divieto predetto, debitamente accertata, darà luogo alla sospensione della fornitura per un periodo di tempo non inferiore a 5 giorni ed alla cessazione della stessa in caso di recidiva.

TITOLO III

TARIFFE E CONSUMI

ART. 32- TARIFFE

Per l'applicazione delle tariffe, sono definiti i seguenti usi:

- a) USO DOMESTICO URBANO RESIDENTE
- b) USO DOMESTICO URBANO NON RESIDENTE
- c) USO DOMESTICO EXTRA-URBANO
- d) USO ASSIMILATO A DOMESTICO (Case di cura ed alberghi, ospedali-ospizi-caserme-carceri)
- e) USO ASSIMILATO A DOMESTICO (scuole private e pubbliche)
- f) USO INDUSTRIALE
- g) USO DIVERSO EXTRA-DOMESTICO (box auto, autorimesse, depositi, autofficine, esercizi commerciali, usi condominiali e vari di pertinenza delle unità abitative, seconde forniture nei villini)
- h) USO EXTRA-DOMESTICO PER UTENZE PROVVISORIE E DI CANTIERE
- i) USO EXTRA DOMESTICO SPECIALE (bar, gelaterie, ristoranti, autolavaggi, lavanderie, stabilimenti comm. Etc.)

- j) USO EXTRA-DOMESTICO PER UFFICI ED IMMOBILI PUBBLICI
- k) USO COMUNALE, ECCLESIASTICO ED ANTINCENDIO

Per tutte le utenze ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale di Siracusa ai fini tariffari sono, pertanto, identificate le fasce elencate nella tabella seguente. Le relative tariffe corrispondenti alla varie fasce e relative quote fisse d'utenza, vigenti per tempo, sono quelle identificate in allegato 1. Alle tariffe ed alle quote fisse verrà applicato l'adeguamento inflattivo e gli aumenti così come definiti nel contratto di affidamento e concordati con l'A.E.E.G.

TARIFFA USO DOMESTICO URBANO RESIDENTE (per cad. persona come risultante da Stato di famiglia)		
Fascia	Da m³	a m³
Superagevolata	0	15
Agevolata residente	16	50
Fascia 1	51	70
Fascia 2	71	100
Fascia 3	101	999.999

TARIFFA USO DOMESTICO URBANO NON RESIDENTE (assoggettato ad una sola persona)		
fascia	Da m³	a m³
Agevolata non residente	0	50
Fascia 1	51	70
Fascia 2	71	100
Fascia 3	101	999.999

TARIFFA USO DOMESTICO EXTRA-URBANO		
fascia	Da m³	a m³
Base	0	200
Fascia 1	201	280
Fascia 2	281	400
Fascia 3	401	999.999

TARIFFA USO ASSIMILATO A DOMESTICO (casa di cura ed alberghi, ospedali-ospizi-caserme-carceri) per cad.posto letto		
fascia	Da m³	a m³
Base	0	50
Fascia 1	51	70
Fascia 3	71	999.999

TARIFFA USO ASSIMILATO A DOMESTICO (scuole private e pubbliche) ogni 3 (tre) alunni		
fascia	Da m³	a m³
Base	0	50
Fascia 1	51	70
Fascia 3	71	999.999

TARIFFA USO INDUSTRIALE		
fascia	Da m³	a m³
Base	0	12000
Fascia 1	12001	18000
Fascia 3	18001	999.999

TARIFFA USO DIVERSO EXTRA-DOMESTICO (box auto, autorimesse, depositi, autofficine, esercizi commerciali, usi condominiali e vari di pertinenza delle unita' abitative, seconde forniture nei villini)		
fascia	Da m³	a m³
Base	0	100
Fascia 1	101	150
Fascia 3	151	999.999

TARIFFA USO EXTRA-DOMESTICO PER UTENZE PROVVISORIE E DI CANTIERE		
---	--	--

fascia	Da m³	a m³
Base	0	360
Fascia 1	361	540
Fascia 3	541	999.999

TARIFFA USO EXTRA-DOMESTICO SPECIALE (bar, gelaterie, ristoranti, autolavaggi, lavanderie, stabilimenti commerciali)		
fascia	Da m³	a m³
Base	0	1200
Fascia 1	1201	1800
Fascia 3	1801	999.999

TARIFFA USO EXTRA-DOMESTICO PER UFFICI ED IMMOBILI PUBBLICI		
fascia	Da m³	a m³
Base	0	800
Fascia 1	801	1200
Fascia 3	1201	999.999

TARIFFA USO COMUNALE - ECCLESIASTICO		
fascia	Da m³	a m³
Base	0	999.999

TARIFFA USO ANTINCENDIO		
fascia	Da m³	a m³
Fascia 3	0	999.999

La certificazione relativa alla composizione del nucleo familiare verrà esibita all'atto del contratto, ovvero al momento in cui si verifica la variazione; essa resterà valida per la prosecuzione del contratto, restando l'utente responsabile ed obbligato a comunicare le eventuali variazioni.

La Società comunicherà agli utenti le variazioni apportate col nuovo regolamento; gli utenti entro 120 giorni dalla data di ricevimento, comunicheranno, documentandolo, il numero di persone che compongono i singoli nuclei familiari.

ART. 33- ANTICIPO SUL CONSUMO

All'atto della stipula del contratto di fornitura e salvo quanto disposto all'Art.15 per le forniture provvisorie, l'utente deve versare, a garanzia degli impegni assunti, un anticipo sul consumo pari a:

- Uso domestico urbano residente: 2 volte il consumo della rispettiva fascia super agevolata ed agevolata (rispettivamente pari a 15 e 35 mc) trimestrale calcolato alle rispettive tariffe.
- Uso domestico urbano non residente: 2 volte il consumo della rispettiva fascia agevolata (pari a 50 mc) trimestrale calcolato alla rispettiva tariffa.
- Per tutti gli altri usi, ad eccezione delle utenze di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale e di quelli ecclesiastici, si dovrà valutare il consumo medio presunto semestrale della prima fascia, sempre calcolato per la tariffa "base" vigente.

Per ogni bocca antincendio privata tale anticipo sul consumo e' invece forfettizzato come stabilito dall'allegato prezzario dei lavori acquedottistici e fognari (sia per le bocche principali che secondarie). Tale anticipo sul consumo verrà adeguato secondo le variazioni tariffarie e, previo conguaglio, verrà restituito all'utente allo scadere del contratto, liquidato ogni debito.

ART. 34- BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE ED IDRANTI

La Società potrà concedere speciali derivazioni per bocche antincendio con comando manuale od automatico, previa presentazione da parte dell'utente di relativa domanda corredata dello schema di installazione delle bocche stesse a firma di un tecnico abilitato, nonché delle eventuali prescrizioni e pareri del competente Comando dei VV.FF. . Ogni qualvolta si utilizzi una bocca antincendio, l'utente deve darne comunicazione alla Società entro 7 giorni.

La Società comunque non assume responsabilità alcuna circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.

La Società si riserva di installare contatori o particolari dispositivi segnalatori di prelievo su tutte le bocche antincendio private preesistenti. In caso di usi impropri da parte dell'utente la Società ha diritto di richiedere, a titolo di penale, tutte le spese di verifica sostenute per ogni bocca da incendio manovrata .

Per le nuove utenze la Società, solitamente al limite della proprietà privata ed in luogo accessibile, provvederà alla installazione di una saracinesca aperta ,di una adeguata valvola di ritegno e di idoneo contatore. Tutte le opere necessarie all'allaccio saranno a carico dell'utente e dovranno essere corrisposte alla Società all'atto della stipula del contratto .

L'utente, sia nel caso in cui abbia provveduto da se alla esecuzione dell'impianto a valle del gruppo saracinesca-contatore di cui sopra , che nel caso in cui (previa sua espressa richiesta e pagamento dei lavori necessari) vi abbia fatto provvedere alla Società, e' in ogni caso responsabile della manutenzione dell'impianto stesso e dovrà provvedere pertanto alla tempestiva riparazione di eventuali perdite, in caso contrario vi provvederà la Società a spese dell'utente.

Le utenze preesistenti saranno adeguate man mano al nuovo standard a spese dell'Amministrazione Comunale ed a cura della Società .

ART. 35 POMPE DI SOVRAPPRESSIONE PER IMPIANTI ANTINCENDIO PRIVATI.

La Società potrà autorizzare l'utente ad allacciare a sue spese, esclusivamente all'impianto della bocca antincendio e previo inoltre di regolare domanda corredata da dettagliati disegni a firma di un tecnico abilitato, nonché delle eventuali prescrizioni e pareri del Comando dei VV.FF., un idoneo serbatoio di accumulo dal quale potrà approvvigionarsi in caso di necessità.

Da tale serbatoio pescheranno esclusivamente le pompe di sopraelevazione di pressione per gli impianti antincendio privati che potranno essere alimentate da un idoneo gruppo generatore autonomo di corrente.

In ogni caso si dovrà assicurare che la condotta di alimentazione del serbatoio sia sempre e comunque al di sopra del massimo livello del pelo liquido.

La Società comunque non risponderà in nessun caso del corretto funzionamento e dell'esercizio dell'impianto .

ART. 36- FATTURAZIONE PER BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Per ogni bocca antincendio privata tenuta costantemente in pressione di rete sarà corrisposto un canone trimestrale forfettizzato come stabilito dall'allegato Prezziario dei lavori acquedottistici e fognari per ogni bocca; qualora però il contatore registrasse consumi non riferibili all'uso specifico per il quale l'acqua e' destinata, i relativi consumi saranno addebitati alla massima tariffa vigente per usi extra-domestici privati ed andranno a sommarsi al canone trimestrale forfettizzato comunque dovuto.

**ART.37 - ACCERTAMENTI DEI CONSUMI - ECCELENZE -
MODI DI PAGAMENTO**

Agli effetti della determinazione dei consumi e' considerata unita il metro cubo.

Le letture dei contatori, saranno effettuate almeno ogni semestre solare in modo da poter fornire avviso all'utenza in caso di riscontro di consumi anomali; la Societa' si riserva il diritto di effettuare letture intermedie.

La fatturazione e' di norma trimestrale con conguaglio annuale che segue le letture effettuate. L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore nel rispetto dei singoli contratti di fornitura.

Ove, per motivi indipendenti dalla Societa', non sia possibile effettuare regolare lettura del contatore necessaria al conguaglio annuale, la Societa' provvedera' ad emettere ulteriore bolletta in acconto, salvo conguaglio, pari al consumo storico-statistico, se disponibile, desunto dalle precedenti letture e fatturazioni di conguaglio; in mancanza, in acconto sulla base di un consumo presunto di 50 mc/anno per cadauna persona residente in caso di utenza domestica, sulla base di 100 mc/anno per cadauna unita' immobiliare in caso di utenza extra-domestica.

In caso di contatore non piu' regolarmente funzionante per come riscontrato dal personale addetto alle letture, la fatturazione si protrarra' in acconto sino alla sostituzione del contatore secondo il criterio di cui al comma precedente, senza che l'utente possa richiedere conguagli. In tal caso la sostituzione del contatore, a cura e carico della Societa', dovra' avvenire entro un anno dall'accertamento del non regolare funzionamento.

La Societa' provvedera' ad avvisare l'utente ove venissero rilevati consumi anomali rispetto ai normali consumi.

Le somme dovute dovranno essere pagate presso un qualunque Ufficio Postale, o Banca autorizzata con servizio di sportello o domiciliato, o presso gli Sportelli della Societa' a mezzo di carta di credito o bancomat, nonche' qualunque altra modalita' che la Societa' mettera' a disposizione dell'utenza, entro la data di scadenza indicata sulla bolletta di esazione.

Non pagando entro i termini suddetti, l'utente dovra' riconoscere alla Societa' :

- entro 30 giorni di ritardo, un interesse di mora annuo calcolato pro die pari a 2,5 punti percentuali oltre il tasso EURIBOR a tre mesi base 360 giorni, rilevato al 1° giorno lavorativo del trimestre, sull'importo totale della bolletta ;
- dal 31-esimo al 90-esimo giorno di ritardo, una penale fissa a titolo di recupero crediti pari al 3,5 % dell'importo totale della bolletta e un'ulteriore indennita' di mora pro-die del 3,5 % oltre il tasso EURIBOR a tre mesi base 360 giorni, rilevato al 1° giorno lavorativo del trimestre sull'importo totale della bolletta;
- oltre i suddetti 90 giorni e sino al pagamento del dovuto una penale fissa a titolo di recupero crediti pari al 5,0 % dell'importo totale della bolletta e un'ulteriore indennita' di mora pro die del 4,2 % oltre il tasso EURIBOR a tre mesi base 360 giorni, rilevato al 1° giorno lavorativo del trimestre sull'importo totale della bolletta;
- il pagamento di tutte le spese eventualmente sostenute per il recupero della somme dovute, ivi incluse eventuali spese di chiusura e riallaccio della presa.

L'utente che non avesse ricevuto la bolletta o l'avesse smarrita, potra' procurarsene il duplicato direttamente c/o gli uffici della Societa' che lo rilascerà gratuitamente, ferma restando la regolare scadenza di pagamento.

Gli eventuali reclami in corso non sospendono l'obbligo per l'utente di effettuare i pagamenti scaduti ed i successivi.

Nel caso di reclamo accolto positivamente, non verra' applicata alcuna mora.

**ART. 38 - ATTI DIPENDENTI DAL MANCATO PAGAMENTO
E SOSPENSIONE DEL SERVIZIO**

La Società dovrà conformarsi alla seguente procedura per il recupero delle somme vantate a credito nei confronti dell'utenza:

- un primo sollecito di pagamento sulla bolletta successiva a quella di cui non si è avuto il pagamento.
- l'invio di una lettera di raccomandata A/R di sollecito dopo 4 mesi dall'emissione della prima bolletta.
- L'invio del preavviso di distacco direttamente presso la fornitura, in caso di persistente mancato pagamento, dopo un mese dal ricevimento della lettera raccomandata A/R.
- L'interruzione della fornitura, decorsi 15 giorni dal ricevimento del preavviso di distacco.
- L'inizio delle azioni legali per il recupero di quanto dovuto.

Esaurite senza esito le azioni sopra indicate, e comunque dopo sei mesi dall'interruzione della fornitura, il credito verso l'utente verrà considerato inesigibile quando sia stata interrotta e non più riallacciata l'erogazione dell'acqua.

Prima di ottenere la riattivazione del servizio, l'utente dovrà pagare alla Società gli importi arretrati, anche calcolati forfettariamente, stabiliti negli articoli precedenti, gli interessi di mora, tutte le spese sostenute per il recupero della morosità, nonché i diritti previsti dall'allegato prezzario per la riattivazione della presa.

TITOLO IV

IMPIANTI INTERNI E DI SOPRAELEVAZIONE

ART. 39 - APPARECCHI VIETATI

E' assolutamente vietato mettere in opera negli impianti interni, cioè a valle dei contatori e secondo quanto già specificato all'Art.19, serbatoi o recipienti da cui l'acqua possa ritornare nella tubazione di carico, o dispositivi tali per cui l'erogazione complessiva della presa possa superare, anche per tempi brevissimi, i limiti fissati per il contatore installato.

Sono pure vietati allacciamenti di qualunque genere tra le tubazioni dell'acqua potabile e quelle degli scarichi delle fogne, dell'acqua pluviale e di pozzi privati.

ART. 40 - IRREGOLARITA' DI IMPIANTO

Se gli incaricati della Società nelle loro visite di ispezione, riscontrassero irregolarità in qualunque parte dell'impianto rispetto al presente Regolamento o in genere opere non autorizzate anche se collocate nella proprietà privata, la Società contesterà, a mezzo raccomandata a spese degli utenti stessi, l'infrazione. L'utente dovrà eliminare le irregolarità accertate entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta, provvedendo altresì al rimborso di tutte le spese tecniche sostenute dalla Società per l'accertamento e per l'eventuale ripristino dello stato dei luoghi.

In caso contrario la Società avrà facoltà di sospendere senza altro avviso la fornitura dell'acqua e senza pregiudizio alcuno per la denuncia alle competenti Autorità.

ART. 41 - ESECUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI INTERNI

L'impianto per la distribuzione dell'acqua, dopo l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, e' eseguito a cura e spese dell'utente, compresi il rubinetto d'arresto e la valvola di non ritorno obbligatoria installati a valle del misuratore stesso.

I materiali adottati comunque dovranno sempre essere rispondenti alle norme di Legge, dichiarati idonei dalle competenti Autorità e nel rispetto dei relativi Regolamenti Comunali.

ART. 42 - IMPIANTI DI SOPRAELEVAZIONE ALL'INTERNO DEGLI EDIFICI

Quando l'altezza piezometrica alla presa dell'impianto non sia sufficiente per un normale rifornimento di tutti i piani di uno stesso stabile, e' ammesso l'uso di un unico impianto di sollevamento che dovrà essere installato ad esclusiva cura e spese dell'utente, sempre e comunque a valle di un unico contatore generale (per la predisposizione del quale varrà quanto previsto agli articoli precedenti).

Nel caso di utenze che si trovassero in tali condizioni ed il contatore generale non fosse installato, l'amministratore del condominio, o chi giuridicamente abbia titolo di rappresentanza dei condomini, dovrà necessariamente provvedere a sottoscrivere il contratto per la regolarizzazione consistente nell'installazione del contatore stesso. In caso contrario la Società e' autorizzata ad installarlo d'ufficio ponendone a carico degli utenti interessati i costi.

Resteranno comunque escluse da tali impianti le utenze non domestiche (locali commerciali, box, garages, etc.) ubicate al piano stradale e/o sottostradale.

Gli impianti di sollevamento ammessi sono esclusivamente quelli con autoclave e dovranno sottostare alle seguenti condizioni:

- l'acqua erogata dalle condotte comunali dovrà essere immessa esclusivamente nel serbatoio di raccolta al servizio dell'autoclave e sempre al di sopra del pelo libero, in quanto non dovrà esistere alcun allaccio diretto tra la rete comunale e la rete interna dell'edificio in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature;
- il serbatoio di accumulo dovrà avere le caratteristiche previste dalle vigenti normative in materia igienico-sanitaria ed inoltre essere dotato di galleggiante, rubinetti di arresto, tubo di troppo pieno, areatore, appoggi, scarico con saracinesca ed indicatore di livello.

E' proibito innestare lo scarico o il tubo di troppo pieno direttamente in qualsiasi tubazione o fogna. Essi dovranno essere liberi ed ispezionabili a vista e dovranno essere protetti in modo che sia impossibile il passaggio di corpi ed oggetti estranei dall'esterno. Tanto lo scarico che il tubo di troppo pieno dovranno scaricare in apposita vaschetta che immetta nella tubazione di scarico esterna anch'essa protetta a norma.

Tutte le apparecchiature dovranno essere collocate in apposito locale sufficientemente ampio ed illuminato ad esclusivo servizio dell'impianto, nella piena osservanza di quanto stabilito dalle normative vigenti, ivi compresa la rispondenza dell'impianto elettrico alla L. 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.

La Società in ogni caso non autorizza tecnicamente l'impianto, non risponde del suo funzionamento, ne' dei danni che potessero derivare a terzi per il suo esercizio e tanto meno di inconvenienti igienici che si dovessero comunque verificare.

Resta inteso che la Società, ove riscontrasse anomalie e/o irregolarità all'impianto autoclave, potrà ordinare con preavviso di 30 giorni la sospensione dell'utilizzo dell'impianto. Tutti gli impianti, pertanto, dovranno necessariamente essere uniformati a spese dell'utente alle prescrizioni stabilite dalla Società entro il termine di cui sopra, termine dato dalla comunicazione che la Società stessa farà pervenire agli interessati a mezzo raccomandata ed a loro spese.

Tutti i Condomini che utilizzano un impianto autoclave centralizzato (definito come sopra) correttamente installato a valle del contatore generale ed una rete idrica interna alla proprietà privata a norma e correttamente posata su terreno sciolto con diramazioni ai singoli immobili facilmente individuabili e manutenzionabili (cioè su spazi d'uso comune e con accesso

sempre ed in ogni momento consentito al personale preposto), potranno, dietro espressa richiesta e nel rispetto di quanto previsto all'Art.12, richiedere alla Società', l'attivazione di singoli contratti di somministrazione a nome dei singoli proprietari o inquilini/assegnatari aventi titolo.

In tal caso, e sempreché vengano sottoscritti i relativi singoli contratti di somministrazione dal 51% degli aventi titolo così come costituenti il Condominio stesso, la Società' ad insindacabile giudizio della stessa, installerà singoli contatori a servizio di ogni immobile, ivi inclusi quelli per i quali non sono stati sottoscritti i relativi singoli contratti ed i cui proprietari resteranno obbligati ad uniformarsi, in luogo idoneo per la lettura e per la manutenzione (mai all'interno dei singoli appartamenti) e fatturerà singolarmente i relativi consumi nei termini previsti dall'Art.32. Eventuali costi da sostenere per la normalizzazione dell'impiantistica, atta ad installare correttamente i singoli contatori, resterà a carico del Condominio medesimo; detti eventuali costi saranno fatturati secondo il Prezziario d'utenza allegato ed aggiornato annualmente.

Inoltre, al fine di scongiurare gli sprechi e di contabilizzare sempre tutta l'acqua effettivamente erogata, il Condominio, previa sottoscrizione di specifico contratto di somministrazione, dovrà obbligatoriamente farsi carico di corrispondere alla tariffa base, escludendovi i canoni di fognatura e depurazione, il quantitativo di acqua eventualmente misurato in più dal contatore generale (posto normalmente al limite della proprietà privata ed a monte dell'impianto autoclave centralizzato) rispetto alla sommatoria dei consumi dei singoli contatori registrati nel medesimo periodo.

ART. 43 - ASSISTENZA SPECIALISTICA ALLE UTENZE IDRICHE CONDOMINIALI

Con distinto contratto da quello dell'utenza generale, l'Amministratore del Condominio, previa espressa autorizzazione dell'Assemblea Condominiale, può richiedere alla Società di stipulare una convenzione avente per oggetto l'assistenza specialistica rivolta alla individuazione e quantificazione dei consumi idrici dei singoli condomini, nonché rivolta alla ottimizzazione del servizio di erogazione e dei consumi. Tale servizio verrà espletato esclusivamente sugli impianti a valle del regolare contatore generale e non inciderà sulla fatturazione dei consumi generali del Condominio; avrà pertanto valore indicativo nei rapporti tra l'Amministratore ed i singoli condomini.

Il costo del servizio, dipendente dalla tipologia di contatore divisionale installato e dalla tipologia dell'assistenza specialistica da fornire, sarà regolato dalla tabella allegata alla convenzione tipo e verrà fatturato in partita distinta direttamente nelle bollette dell'utenza generale condominiale. Tale costo non copre la manutenzione ordinaria e/o straordinaria dei tratti di rete privata a valle del contatore generale.

ART. 44 - PRESE ELETTRICHE DI TERRA

E' assolutamente vietato servirsi delle tubazioni degli impianti interni ed esterni dell'acquedotto per prese elettriche di terra, senza eccezione alcuna .

Qualora si riscontrasse tale abuso la Società provvederà al distacco di tali impianti e di conseguenza all'addebito di tutte le spese tecniche relative sostenute, senza pregiudizio per la richiesta di maggiori danni che da tale fatto potessero derivare e salve infine le responsabilità penali.

ART. 45 - VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento potrà essere variato solo previa approvazione delle competenti Autorità; le variazioni saranno comunque comunicate all'utente sulla prima bolletta utile e sul sito internet della Società.

E' facoltà dell'utente recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di comunicazione delle variazioni; in difetto di ciò le modifiche si intenderanno tacitamente accettate.

ALLEGATO 1 ALLA PARTE PRIMA

TARIFFE ANNUE CANONI E QUOTE FISSE

L'articolazione tariffaria di cui alla tabella seguente varia, di anno in anno, sulla base delle indicazioni della tariffa media annua concordata con l'A.E.E.G. e sarà a disposizione dell'utenza presso gli Uffici Utenza e sul sito internet che verrà messo a disposizione.

1 – TABELLA UTENZE CON CONTATORE DI ACQUA POTABILE

				Tariffa acqua €/mc	Tariffa totale €/mc
Usi domestici urbani					
Usato domestico urbano residente (tar.30)					
(per cad. persona come risultante da stato di famiglia)					
Tariffa super agevolata residenti	Da m ³	0 a m ³	15	0,3546	0,9037
Tariffa agevolata residenti	Da m ³	16 a m ³	50	0,5700	1,1191
Tariffa 1	Da m ³	51 a m ³	70	1,1600	1,7091
Tariffa 2	Da m ³	71 a m ³	100	1,7588	2,3079
Tariffa 3	Da m ³	101 a m ³	999.999	2,0800	2,6291
Usato domestico urbano non residente (tar.31)					
(assoggettato ad una sola persona)					
Tariffa agevolata non residenti	Da m ³	0 a m ³	50	0,5200	1,0691
Tariffa 1	Da m ³	51 a m ³	70	1,1600	1,7091
Tariffa 2	Da m ³	71 a m ³	100	1,7588	2,3079
Tariffa 3	Da m ³	101 a m ³	999.999	2,0800	2,6291
Usi domestici extra-urbani (tar.35)					
Tariffa base	Da m ³	0 a m ³	200	0,7340	1,2831
Tariffa 1	Da m ³	201 a m ³	280	1,1600	1,7091
Tariffa 2	Da m ³	281 a m ³	400	1,7588	2,3079
Tariffa 3	Da m ³	401 a m ³	999.999	2,0800	2,6291
Usi assimilati a domestici (tar.53)					
Case di cura ed alberghi, ospedali-ospizi-caserme-carceri) per cad. posto letto					
Tariffa base	Da m ³	0 a m ³	50	0,7340	1,2831
Tariffa 1	Da m ³	51 a m ³	70	1,1600	1,7091
Tariffa 3	Da m ³	71 a m ³	999.999	2,0800	2,6291
Usi assimilati a domestici (tar.54)					
(scuole private e Pubbliche) ogni 3 alunni					
Tariffa base	Da m ³	0 a m ³	50	0,7340	1,2831
Tariffa 1	Da m ³	51 a m ³	70	1,1600	1,7091
Tariffa 3	Da m ³	71 a m ³	999.999	2,0800	2,6291
Usi (tar.57)					
Industriali					
Tariffa base	da m ³	0 a m ³	12000	0,7340	1,2831
Tariffa 1	da m ³	12001 a m ³	18000	1,1600	1,7091
Tariffa 3	da m ³	18001 a m ³	999.999	2,0800	2,6291
Usi diversi extra-domestici (tar.51)					
(per box auto, usi condom., autorimesse, depositi, autofficine, esercizi commerciali)					
Tariffa base	da m ³	0 a m ³	100	0,7340	1,2831
Tariffa 1	da m ³	101 a m ³	150	1,1600	1,7091
Tariffa 3	da m ³	151 a m ³	999.999	2,0800	2,6291
Usi extra-domestici per utenze provvisorie e di cantiere (tar.58)					
Tariffa base	da m ³	0 a m ³	360	0,7340	1,2831
Tariffa 1	da m ³	361 a m ³	540	1,1600	1,7091

Tariffa 3	da m ³	541	a m ³	999.999	2,0800	2,6291
Usi extra-domestici speciali (tar.52)						
(per bar, gelaterie, ristoranti, autolavaggi, lavanderie, stabilimenti comm., etc.)						
Tariffa base	da m ³	0	a m ³	1.200	0,7340	1,2831
Tariffa 1	da m ³	1.201	a m ³	1.800	1,1600	1,7091
Tariffa 3	da m ³	1.801	a m ³	999.999	2,0800	2,6291
Usi extra-domestici per Uffici ed immobili Pubblici (tar.20)						
Tariffa base	da m ³	0	a m ³	800	0,7340	1,2831
Tariffa 1	da m ³	801	a m ³	1.200	1,1600	1,7091
Tariffa 3	da m ³	1.201	a m ³	999.999	2,0800	2,6291
Altri usi:						
USI COMUNALI (tar.99)					0,7340	1,2831
USI ECCLESIASTICI (tar.11)					0,7340	1,2831
					2,0800	2,0800
USI ANTINCENDIO (tar.70)						

Tariffa servizio fognatura (se allacciato)		consumo al 100%	€/m ³	0,1469
Tariffa servizio depurazione (se allacciato)		consumo al 100%	€/m ³	0,4022

2 - UTENZE SENZA CONTATORE DI ACQUA POTABILE

Qualunque uso - residente e non (tar.10)				Tariffa acqua	Tariffa totale
				€/mc	€/mc
Tariffa di fascia unica	Da m ³	0	a m ³	0,0000	0,5491
			Dichiarati in autocertific.		

3 - UTENZE CON CONTATORE DI ACQUA NON POTABILE

Qualunque uso - residente e non (tar.50 e 9000)				Tariffa specifica	
				€/m³	0,5000
Tariffa di fascia unica	Da m ³	0	a m ³ 200 e consumo (minimo) effett. oltre	€/m ³	0,5000
Tariffa servizio fognatura (se allacciato)			consumo al 50%	€/m ³	0,1469
Tariffa servizio depurazione (se allacciato)			consumo al 50%	€/m ³	0,4022

QUOTE FISSE PER UTENZE

utenze domestiche singole	canone mensile	€ 0,3000/persona	(€/anno 3,6000/persona)
utenze diverse:			
- fino a 100 mc/mese	canone mensile	€ 0,9000/u.i.	(€/anno 10,8000/u.i.)
- da 101 a 500 mc/mese	canone mensile	€ 1,5000/u.i.	(€/anno 18,0000/u.i.)
- da 501 a 1.500 mc/mese	canone mensile	€ 4,0000 /u.i.	(€/anno 48,0000/u.i.)
- oltre i 1.500 mc/mese	canone mensile	€ 8,0000/u.i.	(€/anno 96,0000/u.i.)

**P A R T E S E C O N D A : S E R V I Z I O D I F O G N A T U R A
E D E P U R A Z I O N E**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento disciplina tutti gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche (dette anche civili) e industriali, definite dall'Art.74 del Decreto legislativo 03/04/2006 n.152 e s.m.i., provenienti da:

- insediamenti di tipo residenziale;

insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni. L'Autorizzazione allo scarico, pertanto, può essere rilasciata per l'immissione nella rete fognaria di:

a)- acque reflue domestiche o civili

reflui provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;

b)- acque reflue industriali

qualsiasi tipo di acque reflue scaricati da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.

L'autorizzazione allo scarico viene rilasciata a richiesta dell'utente richiedente con le modalità e le procedure indicate negli Articoli che seguono.

ART. 2 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO

Nelle zone servite da pubbliche fognature non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Potrà essere imposto in genere un termine più breve quando, per ragioni di tutela igienico-ambientale, tale misura si rendesse necessaria.

L'obbligo di allacciamento riguarda tutti gli insediamenti insistenti su zone servite dalla Pubblica fognatura, nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche allegate al presente Regolamento.

Nel caso in cui, nell'ambito dell'ampliamento della rete fognaria, vengano messi in esercizio nuove condotte, la Società provvederà a darne avviso ai titolari degli scarichi mediante apposita notifica; in tal caso la Società indicherà le modalità per l'adempimento degli obblighi di adeguamento degli allacci nei termini stabiliti dalla Legge.

Presso gli uffici della Società di gestione, o, in mancanza e per il tempo necessario agli adempimenti di affidamento, direttamente ai Comuni medesimi, verrà tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea cartografia della rete fognaria in funzione. La società e' tenuta a certificare l'esistenza di rete fognaria in funzione.

ART.3. CRITERI GENERALI

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5 del Dlgs n.152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini di cui al comma 1, le regioni, nell'esercizio della loro autonomia, tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche

disponibili, definiscono i valori-limite di emissione, diversi da quelli di cui all'allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di tempo in ordine ad ogni sostanza inquinante e per gruppi o famiglie di sostanze affini. Le regioni non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:

- a) nella tabella 1 del citato D.Lgs1 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- b) nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- c) nella tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati;
- d) nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

Gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi, salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 108 del detto D.Lgs., si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in tutte le acque superficiali e sotterranee, interne e marine, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo.

L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa può richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del detto D.Lgs1, subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale.

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali di cui al superiore comma 4, prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla parte terza del presente decreto. L'autorità competente, in sede di autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun stabilimento.

Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai valori-limite di emissione, la disciplina dello scarico è fissata in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore, fermo restando che le acque devono essere restituite con caratteristiche qualitative non peggiori di quelle prelevate e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate.

Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del detto Dlgs, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da:

- a) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del detto Decreto Legislativo.
- c) imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) insediamenti aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale.

ART. 4.-SVERSAMENTO DELLE ACQUE BIANCHE E NERE

Nelle zone servite da reti fognarie separate per le acque bianche (acque meteoriche che effettivamente non recapitano agli impianti di depurazione) e nere, e' vietato l'immissione degli scarichi nella fognatura non corrispondente.

In ogni caso, nelle zone che non siano state previste dal PARF come zone servite da fognature "miste", le acque bianche meteoriche non potranno essere convogliate insieme alle corrispettive acque nere in fognatura.

La Società però con provvedimento subordinato ad una verifica idraulica della rete nera ed ad una verifica dell'efficienza degli impianti di depurazione, potrà consentire od obbligare lo scarico di acque bianche nella rete fognaria delle acque nere.

Per i nuovi allacciamenti nelle zone servite da pubblica fognatura bianca e nera e' vietato convogliare acque bianche sugli spazi pubblici.

TITOLO II

L'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

ART. 5.- NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE E RELATIVA DOMANDA

La domanda di cui al presente articolo, meglio disciplinata nei titoli III e IV, corredata della documentazione appresso indicata, dovrà essere presentata alla Società prima della realizzazione dei lavori necessari per l'allacciamento.

Il Sindaco rilascia l'Autorizzazione allo scarico, a seguito dell'istruttoria tecnica espletata dalla Società.

La Società rimane obbligata a rilasciare all'Amministrazione Comunale, o direttamente all'utente richiedente, qualora richiesto, il parere preventivo di fattibilità sullo schema di allaccio in Pubblica fognatura al fine del rilascio del provvedimento autorizzatorio urbanistico.

Viene fatta salva l'eventualità che i Comuni, ed eccezion fatta per le aree ove si prevede la nuova urbanizzazione di strade Pubbliche, possano richiedere direttamente ai richiedenti interessati autocertificazioni ai sensi di legge attestanti la succitata fattibilità tecnica preventiva. In tal caso le predette autocertificazioni dovranno necessariamente essere presentate in copia in uno all'istanza di fornitura da presentare alla Società'.

Per tutti gli insediamenti domestici civili, soggetti a diversa destinazione o ampliamento o a ristrutturazione o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

Allo scopo di ottenere, successivamente alla Concessione od Autorizzazione edilizia, l'autorizzazione allo scarico, il titolare dell'insediamento deve comunque presentare alla Società una richiesta in carta semplice a cui vanno allegati in copia :

- Copia documento di identità;
- Copia della Concessione Edilizia;

Copia progetto approvato firmato in calce dal tecnico (piante in scala 1:100);

Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc;

Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato in

n.2 copie. Nel caso in cui debba essere previsto un impianto di sollevamento liquami, il progetto sarà accompagnato da apposita relazione tecnica in n.2. copie;

Copia dell'eventuale parere di fattibilità preventiva rilasciato dalla Società o, nei casi previsti, autocertificazione redatta ai sensi di Legge nei casi di non realizzazione di nuove urbanizzazioni di strade Pubbliche (semprechè non siano mutate le modalità degli scarichi), corredato dalla copia della domanda originaria;

In caso di non sussistenza di contemporanea istanza di allacciamento al Pubblico acquedotto, autocertificazione redatta ai sensi di Legge (da redigere c/o gli Uffici della Società) attestante la modalità di prelievo idrico;

Autocertificazione sulla composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonchè attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispetteranno i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi anche della tab. 3/A, dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06.

Nel caso di immobile in corso di ottenimento di Concessione Edilizia in Sanatoria dovranno allegarsi:

- Copia documento di identità;

Copia istanza di Sanatoria riportante il numero di protocollo di presentazione;

Certificato, in originale, attestante l'assenza di vincoli di inedificabilità assoluta, o idonea autocertificazione redatta ai sensi di Legge;

Copia ricevute oblazione dovuta;

Copia progetto dell'immobile (piante in scala 1:100) firmato in calce dal tecnico;

Dichiarazione sostitutiva d'atto notorio attestante la non realizzazione di successive opere abusive, o non sopravvenuti atti sospensivi, sequestri, ordinanze, etc;

Progetto dell'effettivo schema della rete di smaltimento interna e di allaccio alla Pubblica fognatura, firmato in calce da tecnico abilitato in n.2 copie; Nel caso in cui debba essere previsto un impianto di sollevamento liquami, il progetto sarà accompagnato da apposita relazione tecnica in n.2. copie;

dichiarazione sostitutiva (da redigere c/o gli Uffici della Società) attestante la modalità di prelievo idrico, la composizione del nucleo familiare o delle persone stabilmente presenti nell'immobile e per quali mesi nell'anno; nonchè attestante che gli eventuali impianti preesistenti, quali fosse settiche, fosse Imhoff, vassoi assorbenti, etc., dovranno essere dismessi, svuotati e bonificati; ed ancora che gli scarichi rispettano i limiti della tab. 3 o, se per particolari cicli produttivi anche della tab. 3/A, dell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per tutti gli insediamenti industriali, deve essere richiesta l'Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'Art.125 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata da apposita relazione redatta da tecnico abilitato, ove siano indicate le caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, dal volume di acqua da scaricare nell'anno solare, dalla tipologia del corpo ricettore e dalla individuazione del punto previsto per effettuare il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella 3/A, la detta

relazione tecnica, allegata alla domanda di cui al comma 1, deve altresì indicare:

a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione, ovvero la trasformazione, ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

L'allacciamento è subordinato, inoltre, al preventivo pagamento dei diritti di allacciamento, dei diritti fissi, nonché delle spese per l'esecuzione dei lavori delle opere di scarico relativi alla quota parte ricadente su suolo pubblico o comunque sino al pozzetto sifonato di consegna, tutti valutati in base al prezzario dei lavori acquedottistici e fognari compilato dalla Società, approvato dai rispettivi Comuni ed aggiornato annualmente.

Qualora ritenuto necessario e/o nei casi di regolarizzazione delle utenze già allacciate abusivamente, la Società potrà richiedere una diversa documentazione da allegare alla domanda.

Alle domande di regolarizzazione, qualora non ostino vincoli di carattere igienico e/o tecnico, potrà essere dato corso solamente previo pagamento dei diritti di allacciamento e di quant'altro all'uopo previsto.

ART. 6 COMPETENZE

La Società, agendo nel nome e per conto dell'Amministrazione Comunale, è l'Ente competente per l'istruttoria tecnico-amministrativa necessaria al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio ed allo scarico nella Pubblica fognatura, Autorizzazione che resterà di competenza del Sindaco.

Fatta salva la sospensione dell'erogazione idrica che la Società potrà decidere di eseguire per gravi inadempienze, lo svolgimento delle pratiche coattive o punitive nei confronti degli utenti proprietari degli immobili e degli stabilimenti che non rispettassero la prevista disciplina degli scarichi, resterà di competenza dell'Amministrazione Comunale.

Spetterà alla Società di determinare le modalità tecniche per l'esecuzione delle opere di scarico, intendendosi come "scarico" il complesso delle opere di derivazione dalla condotta principale con i relativi accessori fino al pozzetto sifonato incluso (definito pozzetto di consegna), posto solitamente al limite della proprietà privata.

Qualunque lavoro di costruzione, riparazione o manutenzione sulle opere sopra definite come scarico è gestito esclusivamente dalla Società ed a spese dell'utente.

ART. 7 - RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

a) Insediamenti civili

L'autorizzazione per l'allaccio e lo scarico degli insediamenti civili viene rilasciata contestualmente e nella forma definitiva dal Sindaco o dal competente Ente, previa domanda da presentare come previsto dal precedente Art.5.

Per gli insediamenti civili, ove non sussistano i requisiti previsti dal precedente Art.5, l'Autorizzazione è concessa (purchè per residenza primaria e per la tutela delle condizioni igieniche, sanitarie ed ambientali) esclusivamente nella forma provvisoria. Sono fatte salve comunque le ulteriori determinazioni delle Autorità Giudiziarie e dell'Amministrazione Comunale.

L'Autorizzazione allo scarico è esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

b) - Insediamenti industriali

L'autorizzazione per gli insediamenti industriali viene rilasciata per la durata di anni 4, rinnovabile ai sensi dell'Art.124 del Dlgs n.152/06, previa istanza da presentarsi almeno un anno prima della scadenza.

La domanda per l'Autorizzazione allo scarico deve essere presentata come previsto dal precedente Art.5.

L'Autorizzazione allo scarico e' esclusivamente valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa.

La Società può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

ART. 8 - SVERSAMENTI IN FOGNATURA DI REFLUI AUTOTRASPORTATI

Come evidenziato dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06, comma 3 ,modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008, non è ammesso senza idoneo trattamento e senza specifica autorizzazione dell'autorità competente ,lo smaltimento di rifiuti, anche se triturati, nella Pubblica fognatura. Poiché la normativa ascrive alla definizione di "rifiuto liquido" anche i cosiddetti "reflui non depurati" (così come venivano definiti nella L.R. 27/86), lo sversamento di tali rifiuti in fognatura è assolutamente vietato.

Le autorità competenti, nei casi di assoluta necessità, e per limiti temporali precisi, potranno derogare tale divieto ed autorizzare tali operazioni.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE DOMESTICA

ART. 9 - AMMISSIBILITA'

L'allacciamento in pubblica fognatura degli scarichi civili solitamente e' sempre ammesso senza che sia necessario alcun pretrattamento dei reflui, purchè osservino le prescrizioni e le modalità di cui ai successivi articoli.

ART. 10 - IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

Tutte le acque reflue di origine domestica provenienti da immobili serviti dai condotti della rete fognante Comunale devono essere scaricate a mezzo di idonee tubazioni, secondo le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate, con i limiti di immissione previsti dalla tab. 3 del Dlgs n. 152/06 e s.m.i.

La Società potrà in tal caso rilasciare l'autorizzazione anche senza alcuna prescrizione, ovvero apportare variazioni ai suddetti limiti di immissione.

Qualora invece gli scarichi superassero le concentrazioni riportate nella detta tabella, l'autorizzazione all'allaccio ed allo scarico rilasciata dalla Società potrà imporre sistemi di pre-trattamento, l'installazione di intercettori di grassi e sabbie, nonché controlli sulla portata e sull'andamento dell'immissione nel tempo. Tali eventuali dispositivi approvati dalla Società, saranno realizzati a cura, spese e gestione del titolare dello scarico, fermo restando la verifica dei limiti di accettabilità previsti a cura della Società e delle Autorità competenti.

L'immissione di tali scarichi dovrà inoltre rispettare tutte le prescrizioni del presente regolamento e le norme tecniche ad esso allegate.

Art. 11 - MODALITA' E TEMPI DI ALLACCIAMENTO

I proprietari degli immobili, nonché Società o Enti che ne curino la costruzione o la realizzazione, restano obbligati a richiedere l'allacciamento alla rete fognaria, ove esistente, contestualmente alla richiesta di allacciamento per gli usi idropotabili che generino reflui, anche se a titolo provvisorio, e comunque entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine dei lavori di costruzione dell'immobile.

I titolari degli scarichi con recapito diverso dalla Pubblica fognatura, nel caso la zona sia servita da una nuova Pubblica fognatura, sono obbligati a presentare alla Società la domanda di allaccio entro 60 gg dalla data di comunicazione dell'attivazione delle reti Pubblica. Detta comunicazione potrà essere effettuata anche a mezzo organi di stampa e/o manifesti murari.

Una volta ottenuta l'autorizzazione di cui all'Art.5 e dopo che la Società avrà realizzato l'allaccio, i titolari degli scarichi dovranno provvedere a loro cura e spese alla definitiva dismissione di eventuali pozzi neri o fosse settiche, mediante espurgo dei reflui stagnanti, e bonifica con calce viva.

In caso di verifica, preso atto del mancato adempimento, e trascorsi 30 giorni dalla data di completamento dell'allaccio, la Società trasmetterà al Sindaco la documentazione relativa per i provvedimenti previsti dalle normative vigenti, con il rimborso delle spese sostenute nelle misure stabilite dagli atti amministrativi adottati.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DI ORIGINE INDUSTRIALE

ART. 12 - AMMISSIBILITA'

Gli scarichi degli insediamenti industriali in Pubblica fognatura dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tab. 3 e 3/A allegate al Dlgs n.152/06 e s.m.i.

ART. 13 - IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

L'immissione di tali scarichi in Pubblica fognatura sarà subordinata, oltre che al rispetto dei limiti tabellari di cui al precedente articolo, alle prescrizioni del presente regolamento, alle norme tecniche allegate ed alle eventuali prescrizioni dettate dalle Autorità competenti e dalla Società medesima.

TITOLO QUINTO

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI VIETATI E PERICOLOSI

Art.14.- SCARICHI VIETATI

E' vietato immettere in fognatura sostanze che possano danneggiare gli impianti, le persone ad essi addette e gli insediamenti allacciati. E' in particolare vietata l'immissione di olii minerali, di sostanze infiammabili, esplosive, radioattive, di quelle che sviluppano gas o vapori tossici anche a contatto con acqua, che possono provocare depositi od ostruzioni

nelle canalizzazioni (immondizie, stracci, letami, rifiuti di macelli, di lavorazione di frutta e verdura, etc.) o aderire alle pareti.

Art. 15 - SCARICHI DI SOSTANZE PERICOLOSE

Qualora nelle acque di scarico da immettere nella Pubblica fognatura fossero presenti sostanze ritenute potenzialmente pericolose per la salute pubblica, meglio individuate anche nelle tabelle 3, 3/A e 5 allegate al D.lgs 03 aprile 2006 n.152, i titolari dello scarico possono essere obbligati dalla Società alla installazione di strumenti idonei, omologati ai sensi delle vigenti normative, per il controllo automatico dello scarico stesso. L'installazione e la gestione di tali dispositivi di controllo sono interamente a carico del titolare dello scarico.

TITOLO VI

MODALITA' DELL'ALLACCIAMENTO

Art. 16 - OPERE DI ALLACCIAMENTO IN FOGNATURA

In generale per gli scarichi di acque reflue dovranno essere comunque predisposti, prima dell'allacciamento, opportuni pozzetti di ispezione ed eventualmente pozzetti sifonati, secondo le prescrizioni del presente Regolamento e delle norme tecniche allegate, atti anche al prelievo di opportuni campioni da analizzare.

In ogni caso, come previsto dalla normativa in vigore, a monte del pozzetto di campionamento non dovranno avvenire immissioni di acque allo scopo di diluire o modificare, anche temporaneamente, i parametri dell'effluente scaricato.

La Società, Ente gestore delle fognature e degli impianti di depurazione, potrà talvolta imporre o consentire la unificazione di più scarichi omogenei prima dell'allacciamento.

ART. 17 - ALLACCIAMENTI SU STRADE DOTATE DI RETE FOGNARIA

Nelle strade e piazze già fornite di rete di collettamento fognario, la Società, sempre che non ostino condizioni tecniche, e' tenuta all'allacciamento ed ha diritto di esigere dal richiedente il pagamento delle spese occorrenti per la costruzione delle derivazioni dello scarico. Tali spese sono valutate sulla base del Prezziario d'utenza in vigore e parte integrante del presente Regolamento.

Tali spese, ove si procederà ad eseguire i nuovi allacci contestualmente per comparti o zone omogenee, potranno essere stabilite dalla Società anche in via forfettaria.

ART. 18 - ALLACCIAMENTI SU STRADE PRIVE DI RETE FOGNARIA

Per le strade prive di rete fognaria e per quelle facenti parte di piani di lottizzazione, la costruzione della rete di collettamento sino al pozzetto di testa all'esterno della proprietà privata, e' a totale cura della Società ma a spese dei richiedenti che dovranno necessariamente uniformarsi alle prescrizioni previste dagli eventuali progetti di lottizzazione e convenzioni già precedentemente stipulate con i Comuni,

nonchè alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Regolamento. La Società si riserva in ogni caso il diritto di esercitare la Direzione dei Lavori al riguardo degli innesti con le condotte esistenti; inoltre alla Società spetterà sempre di eseguire l'allaccio sulla nuova fognatura realizzata e l'installazione dei pozzetti sifonati di consegna con le modalità previste dal presente Regolamento.

Ove per proprie esigenze dovesse rendersi necessario porre una condotta di diametro superiore a quello necessario per allacciare l'utenza, la maggiore spesa resterà a carico della Società stessa.

Tutti i richiedenti interessati alla realizzazione dei lavori miranti alla urbanizzazione dell'area di proprietà privata in questione, dovranno corrispondere alla Società, oltre al contributo della propria effettiva diramazione (stabilita dal prezzario d'utenza), un contributo proporzionale di allaccio.

Ove i Comuni non vi provvedano, l'utente potrà richiedere a sue spese che la Società realizzi le necessarie opere di urbanizzazione. E' comunque vietato ai richiedenti o a loro incaricati, realizzare con propri mezzi tratti di condotte ricadenti su aree pubbliche.

ART. 19 - PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO E LORO REALIZZAZIONE

Le opere di allacciamento dalla rete fognaria sino ai pozzetti sifonati inclusi costituiscono lo scarico e sono di proprietà Comunale.

A monte del pozzetto sifonato di consegna tali opere di allacciamento, che definiscono lo scarico, sono di proprietà del privato che ne gestisce direttamente la messa in posa e la manutenzione.

Il pozzetto sifonato di consegna, qualora posizionato all'interno della proprietà privata, pur rimanendo di proprietà dei Comuni, sarà gestito direttamente dall'utente; in caso di ostruzione o rottura del sifone e/o della tubazione, sempre situati in proprietà privata, l'intervento di disostruzione e/o riparazione verrà effettuato a cura della Società ed a spese dell'utente.

Qualora posizionato all'esterno della proprietà privata e cioè in ambito pubblico sarà gestito a cura e spese della Società, fatta eccezione per i casi di ostruzione del flusso causato dall'utente.

Rimane comunque in facoltà della Società il rilascio di specifico nulla osta preventivamente ai lavori da eseguirsi all'interno della proprietà privata.

Il proprietario di un immobile, verificata la fattibilità tecnica ed igienica e comunque quando non sia possibile altra soluzione non eccessivamente dispendiosa, avrà sempre il diritto e l'obbligo di allacciarsi e scaricare nella Pubblica fognatura più vicina anche se realizzata con il contributo di terzi, per esempio del vicino, o addirittura ubicata all'interno della proprietà privata di terzi.

Il vicino in questo caso non potrà negare l'autorizzazione per la posa della nuova condotta e per il passaggio temporaneo di maestranze e materiali, rimanendo però beninteso che potrà pretendere dal proprietario in questione il pagamento della indennità o contributo per le spese sostenute documentate. In caso di contenzioso tale indennità sarà attribuita e liquidata dal giudice ordinario.

ART. 20 - ALLACCIAMENTI CON SOLLEVAMENTO

Quando e' impossibile sversare i reflui per gravità nella rete fognaria esistente, i titolari degli insediamenti dovranno installare impianti meccanici di sollevamento a loro spese che rimarranno a totale cura e gestione del privato. A tal fine dovrà essere presentata alla Società idonea documentazione tecnica che descriva l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto di raccolta, le indicazioni del tipo e portata delle pompe, i dispositivi di emergenza e gli eventuali

permessi necessari. La realizzazione del relativo impianto potrà avvenire sono dopo approvazione tecnica della Società.
Per le prescrizioni tecnico-esecutive si rimanda all'Allegato 1 punto 3 del presente Regolamento.

ART. 21 - CONTRIBUTO DI ALLACCIO

La domanda di allaccio e scarico in Pubblica fognatura, compilata ai sensi dell'Art.5 del presente Regolamento, dovrà essere integrata dal pagamento dei contributi e delle spese di istruttoria, come stabilito dall'allegato prezzario d'utenza per lavori acquedottistici e fognari, salvo diversa quantificazione in caso di contestuale allacciamento di interi comparti.

Il mancato pagamento delle dette somme impedirà l'effettuazione dei lavori di allaccio.

Con la presentazione della domanda, inoltre, vengono stabiliti gli eventuali contributi per rilievi di istruzione pratica, nonché i diritti per l'attestazione di conformità all'allaccio.

ART. 22 - MANUTENZIONE

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di allacciamento di proprietà Comunale sino al pozzetto sifonato, ove posizionato su strada pubblica, così come definito all'art.20, e' esclusivamente gestita dalla Società, che se ne assume tutti gli oneri.

L'utente e' responsabile, per i casi di eventuali manomissioni e fatti dolosi, di quella parte di scarico che ricade nella sua proprietà; ed a esso spettano gli oneri di manutenzione.

Qualora nel corso delle operazioni di ripristino e di manutenzione di competenza della Società venissero constatate trasgressioni al regolamento come: manomissioni colpose, intasamenti da stracci, terriccio, etc, che l'acqua non riesce a far defluire, le opere occorrenti per il ripristino della funzionalità dello scarico saranno effettuate interamente a spese degli utente.

ART. 23 - ISPEZIONE E SOPRALLUOGHI

La Società ha facoltà ad eseguire idonei controlli ed ispezioni, a propria discrezione, anche nei tratti a monte del pozzetto sifonato di consegna ed all'interno delle proprietà private e degli stabili, a mezzo di proprio personale tecnico. Quanto sopra al fine di accertare :
le condizioni di funzionalità e lo stato di fatto delle opere preesistenti;
la rispondenza progettuale dei lavori eseguiti da altre Ditte all'interno delle proprietà private;
la conformità al presente Regolamento ed alle vigenti Norme di Legge.

TITOLO VII

CANONE

ART. 24 - CANONI DOVUTI PER GLI SCARICHI CIVILI

Per le acque reflue civili, come definite nel superiore Art. 7/a, sono dovuti per il servizio di fognatura e per il servizio di depurazione, due distinti canoni commisurati al volume di acqua

effettivamente scaricata sulla base del 100% dell'acqua prelevata, come previsto dalle vigenti Normative.

Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione e' accertato e riscosso dagli stessi uffici, con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Per gli utenti che si approvvigionano dal pubblico acquedotto potabile, pertanto, il volume dell'acqua scaricata e' rapportato al 100 % del volume effettivamente prelevato.

Per gli utenti che si approvvigionano da fonti diverse dal pubblico acquedotto potabile, sono dovuti i seguenti canoni di fognatura e depurazione:

per usi domestici di utenti residenti non forniti di strumento misuratore installato dalla Società, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 100% del consumo medio pro-capite su base annua individuato in 70 mc/persona;

per usi domestici di utenti non residenti non forniti di strumento misuratore installato dalla Società, i canoni sono rapportati ad un quantitativo pari al 40% del consumo medio pro-capite su base annua individuato in 70 mc/persona; al;

per usi non domestici di utenti non forniti di strumento misuratore installato dalla Società, i canoni sono rapportati al 100 % del volume di acqua dichiarato, come da apposita dichiarazione sostitutiva da sottoscrivere contestualmente alla domanda di allacciamento;

per utenti forniti di unico strumento misuratore installato dalla Società, con fornitura esclusivamente ad uso irriguo non potabile, i canoni sono rapportati al 50% del volume di acqua effettivamente prelevato. Lo strumento di misurazione deve essere accessibile per la lettura e il controllo.

L'utente ha l'obbligo di dichiarare, con le stesse modalità di cui sopra, ogni variazione inerente il tipo di utilizzo ed il volume del prelievo entro trenta giorni. In difetto, l'utente resterà soggetto alle medesime sanzioni previste dal Regolamento per l'erogazione del servizio di acqua potabile, fatte salve le eventuali comunicazioni alla Autorità Giudiziaria.

ART. 25 CANONI DOVUTI PER LE ACQUE PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

Per le acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali, sono dovuti i canoni determinati in base alla normativa vigente e commisurati:

a) alla quantità dell'acqua scaricata per il servizio di fognatura;

b) alla quantità e alla qualità dell'acqua scaricata per il servizio di depurazione. La società provvederà ad effettuare le analisi di laboratorio per la caratterizzazione del refluo scaricato in fognatura con cadenza di almeno una volta l'anno i cui costi saranno addebitati all'utente sulla base dei prezzi evidenziati nel prezzario vigente al momento del prelievo.

Semprechè siano rispettati i limiti delle tabelle 3 e 3/A allegate al Dlgs 03/04/06 n.152 e s.m.i., ai fini della corresponsione dei canoni di depurazione commisurati alla qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b) e come disposto dal DPR 24/05/1977 ed eventuali Norme successive, restano esclusi dal pagamento i reflui provenienti dai seguenti insediamenti:

1) - uffici pubblici e privati, esercizi commerciali, bar e gelaterie, caffetterie, box auto, trattorie, ristoranti, alberghi e relativi laboratori di produzione, rosticcerie, studi, banche, case di riposo, pensioni, istituti e scuole private, autorimesse, depositi, parrucchiere, palestre ed impianti sportivi.

Il superiore elenco 1) potrà essere opportunamente integrato e modificato dalle Autorità competenti.

Restano, invece, assoggettati alla corresponsione dei canoni in oggetto i seguenti insediamenti:

- ospedali, cliniche e case di cura, caserme, autolavaggi con sollevatore, lavanderie, poliambulatori medico-sanitari strutturati, opifici, stabilimenti industriali;

- laboratori artigianali (falegnamerie, officine, etc.), salvo che i reflui conferiti non contengano alcuna delle sostanze di cui alle tabelle 3 e 3/A allegate al Dlgs 03/04/06 n.152 e s.m.i.

I superiori elenchi 2) e 3) potranno essere opportunamente integrati e modificati dalle Autorità competenti.

Gli utenti sono tenuti a indicare gli elementi necessari alla concreta determinazione del canone da loro dovuto mediante installazione di idoneo contatore, mediante certificazioni chimico-biologiche rilasciate da laboratori chimici autorizzati con cadenza annuale, nonché mediante presentazione, nei modi e nei termini fissati dall'Autorità competente, della richiesta di Autorizzazione prevista dall'Art.125 del D.lgs n.152/06 e s.m.i. Il canone per i servizi di fognatura e di depurazione e' accertato e riscosso dagli stessi uffici, normalmente con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per il canone relativo alla fornitura di acqua.

Sarà facoltà della Società controllare l'esattezza dei dati forniti periodicamente e fatturare, anche annualmente, il canone dovuto per la qualità dei reflui scaricati di cui al superiore punto b).

TITOLO OTTAVO

SANZIONI E CONTENZIOSO

ART.26 - INADEMPIENZE RELATIVE AL REGOLAMENTO

Qualora si verifici l'inosservanza alle Norme e prescrizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle eventualmente presenti nell'atto autorizzatorio, la Società provvederà ad inviare all'Autorità competente tutta la documentazione relativa per l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dagli Artt.130-133 e 134 del D.lgs n.152/06 e s.m.i.

In detti casi, si procede alla richiesta di revoca dell'Autorizzazione, fermo restando l'obbligo da parte degli utenti di risarcire gli eventuali danni arrecati alla Pubblica fognatura.

Fuori dai casi di cui al precedente comma, la violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sarà disciplinata secondo le disposizioni di cui al D.lgs n.152/06 e successive integrazioni e modifiche.

Qualora il ritardato pagamento dei canoni non scindibili di acqua, fognatura e depurazione, si protragga per oltre un anno, ferme restando le azioni consequenziali che la Società potrà promuovere (sospensione erogazione idrica, etc.), l'utente decade automaticamente dall'autorizzazione allo scarico.

ART. 27 - CONTROLLI E VERIFICHE

La Società e' l'Autorità competente al controllo e si avvale del proprio personale tecnico, anche operando di concerto con i presidi sanitari della ASP e/o della Divisione Ecologia dei Comuni, trasmettendo all'Autorità competente gli esiti degli accertamenti eseguiti.

Al fine di consentire l'espletamento delle suddette funzioni, gli insediamenti, con esclusione di quelli civili e di quelli di cui all'art. 25 punti 1 e 3 del presente Regolamento, salvo necessaria richiesta che verrà formulata dalla società, dovranno predisporre appositi manufatti per il campionamento dei reflui scaricati, a monte dei pozzetti sifonati di consegna, pur se entro la proprietà privata.

TITOLO IX

NORME FINALI

ART. 28 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le Leggi Statali e Regionali in materia, nonché i Regolamenti Comunali di edilizia, di igiene e di polizia urbana.

Art. 29 - ENTRATA IN VIGORE E MODIFICHE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, essendo già stato precedentemente approvato da parte del Consorzio ATO Idrico 8 di Siracusa, sarà vigente a far data dalla Sua affissione all'Albo dei rispettivi Comuni e potrà essere variato solo previa approvazione delle competenti Autorità'.
Le variazioni saranno comunque comunicate all'utente.

ALLEGATO 1 ALLA PARTE SECONDA

NORME TECNICHE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI INTERNI ALLE PROPRIETA' PRIVATE .

1) IMPIANTI INTERNI

1/a) - Tubi di scarico dell'impianto igienico sanitario di ciascun servizio verranno posti sotto traccia escludendo tassativamente innesti a T, curve e gomiti, tranne che per il recapito finale nella colonna montante dove sarà installata necessariamente una braga a 45°.

Lo scarico della tazza W.C. recapiterà direttamente nella colonna montante; le condotte di scarico degli altri pezzi sanitari, prima del definitivo allaccio alla colonna montante, confluiranno in un barilotto sifonato ispezionabile posto a pavimento e facilmente accessibile.

1/b) - Tutti i pezzi sanitari avranno in dotazione un proprio sifone e saranno in genere collegati ad un impianto di areazione sottotraccia ad anello per evitare la fuoriuscita di cattivi odori.

1/c) - Le tubazioni di cui al punto 1/a) e 1/b) dovranno essere di PVC grigio o arancione, o di PEAD (polietilene ad alta densità ma limitatamente ai tratti a valle delle colonne discendenti), o di altro materiale rispondente alle vigenti normative in materia igienico-sanitaria. Saranno poste in opera a perfetta regola d'arte nel rispetto delle norme tecniche suggerite dalle stesse case costruttrici e nel rispetto delle eventuali vigenti Norme .

1/d) - Le colonne montanti di scarico, di diametro opportunamente calcolati in relazione alle funzioni e all'utenza e comunque non inferiore a cm. 10 di diametro interno, saranno realizzate preferibilmente con tubazioni di gres ceramico con giunto poliuretano, o in ghisa sferoidale, o in materie plastiche di cui all'art. 1/c) a condizione che siano riconosciuti dal progettista idonee sia per la tenuta alle pressioni statiche e dinamiche, sia per la resistenza alle alte temperature ed agli acidi e comunque a liquidi corrosivi in genere.

Dovranno essere opportunamente ancorate a parete o a soffitto (nel caso di scantinati) con collarini che garantiscano la connessione dei giunti; saranno controfoderate in muratura e in corrispondenza delle braghe, verranno preferibilmente dotate di sportelli a chiusura stagna, o tappi a chiusura stagna, che ne permettano l'ispezione per l'individuazione di eventuali perdite.

Le colonne montanti dovranno altresì essere provviste di prolungamento oltre l'ultimo solaio di copertura con tubazioni di diametro non inferiore a 60 mm.

1/e) - Particolari accorgimenti dovranno essere adottati nei locali scantinati, dove l'impianto viene generalmente ancorato a soffitto, in modo da evitare rotture o sconnessione dei giunti e braghe a causa della pressione dinamica.

1/f) - Servizi igienici corrispondenti, nei vari piani, recapiteranno nella stessa colonna montante di scarico; servizi igienici non corrispondenti recapiteranno in colonne montanti di scarico separate; servizi igienici per singole unità familiari, ad un solo piano terra, avranno il proprio scarico fognante direttamente collegato con un pozzetto di ispezione sifonato esterno definito "a base di colonna" .

Tutte le colonne montanti di scarico confluiranno in un pozzetto sifonato esterno a piano marciapiede definito "a base di colonna", distinto dal pozzetto sifonato di consegna (realizzato dalla Società a spese del richiedente) .

1/g) - Ogni pozzetto "a base di colonna" che non sia il pozzetto sifonato di consegna, adeguatamente calcolato, prefabbricato o realizzato in opera, in cemento o in muratura di mattoni pressati con pareti interne intonacate

a superficie liscia, conterrà di solito un pezzo speciale, preferibilmente in gres o PVC, ispezionabile dello stesso diametro della colonna montante, cui verrà collegata la condotta di areazione con sfiato oltre il piano terrazzo, copertura a tetto, opportunamente collegata in corrispondenza di ogni piano alla colonna montante di scarico .

Uguale condotta di areazione con sfiato dovrà essere realizzata in corrispondenza delle colonne montanti eventualmente ubicate non in contiguità dei muri perimetrali esterni .

Il telaio e chiusino del pozzetto a "base di colonna", preferibilmente in ghisa, avranno dimensioni tali da permettere l'ispezione e l'eventuale disotturazione .

1/h) - Ogni pozzetto "a base di colonna" sarà collegato con una condotta fognante con dimensioni e pendenza adeguate che recapiterà nell'ultimo pozzetto di ispezione eventualmente con braga a 45° all'interno dell'area privata, prima del definitivo collegamento con il pozzetto sifonato di consegna, posto solitamente al limite interno dell'area privata, alla più vicina ed idonea condotta della Pubblica fognatura .

1/i) - E' tassativamente vietato l'uso di T , di gomiti e di qualsiasi anomala connessione alla rete fognante interna.

Nei punti di confluenza, di deviazione dall'asse principale, di salto etc., verranno sempre posizionati pozzetti di ispezione non sifonati, con le stesse caratteristiche di cui al punto lg). I pozzetti di ispezione dovranno comunque interrompere tratti di rete fognante lunghi non oltre i mt. 25.00.

Qualora i pozzetti di ispezione dovessero ricadere in zone carrabili, i telai e i chiusini dovranno essere di ghisa sferoidale e resistenti al carico assiale ammissibile per automezzi pesanti previsto dalle vigenti normative .

2) QUOTE DEI FABBRICATI

2/a) - La quota di calpestio del piano terreno dei nuovi fabbricati o di fabbricati preesistenti di cui si chiede la concessione edilizia o l'autorizzazione alla ristrutturazione, sarà condizionata dalla possibilità di smaltimento dei liquami nella fogna Comunale.

Ciò deve avvenire o dinamicamente o, eccezionalmente nei casi di comprovata difficoltà, con l'ausilio delle centrali di sollevamento opportunamente dimensionate alla bisogna.

2/b) - In considerazione del fatto che la condotta fognante Comunale ha il piano di scorrimento mediamente un metro e cinquanta sotto il piano stradale e che, nei momenti di maggior afflusso di liquami il livello potrebbe alzarsi all'interno dei pozzetti sifonati di consegna, la condotta (o le condotte) privata di allaccio allo stesso pozzetto di consegna dovrà essere innestata, ove possibile, cm 60 almeno al di sopra del piano di scorrimento della fogna Comunale .

2/c) - La condotta privata di allaccio di cui al precedente punto 2/b), partendo quindi dall'innesto al pozzetto di consegna (realizzato dalla Società), con la pendenza minima dell'1% a salire verso l'utenza, condizionerà la quota di impostazione del fabbricato. La profondità minima di scorrimento della rete fognante sarà di cm 60 sotto il piano di calpestio.

3) IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

3/a) - Qualora non sussistano le condizioni per smaltire a gravità i liquami fognanti, gli utenti sono obbligati a realizzare impianti di sollevamento con apparecchiature elettromeccaniche e condotte forzate adeguatamente calcolate .

3/b) - L'impianto di sollevamento da realizzare in cemento armato con strutture antisismiche, comprenderà una vasca di accumulo posizionato ad una profondità tale da permettere il dovuto pescaggio per il corretto

funzionamento delle pompe di sollevamento e spinta; dovrà comunque essere garantito il perfetto funzionamento dell'impianto allo scopo di evitare eventuali inconvenienti igienici dovuti al fermo delle apparecchiature elettromeccaniche, si fa obbligo pertanto di dotare l'impianto di almeno due pompe che funzionino alternativamente l'una di riserva all'altra.

La vasca di accumulo a tenuta stagna dovrà avere una capacità tale da garantire l'accumulo dei liquami fognanti, in caso di interruzione della forza motrice, o per qualsiasi altra causa, per un periodo di tempo non inferiore a 48 ore, ed inoltre essere fornito di sistema di allarme visivo .

3/c) - La condotta forzata, opportunamente dimensionata, dovrà essere o di ghisa sferoidale, o di acciaio, o di P.V.C., o di PEAD con pressione nominale almeno doppia di quella necessaria per l'esercizio .

Condotte forzate per grosse utenze dovranno essere ben fissate nella loro sede con plinti o selle di ancoraggio.

3/d) - Tutte le apparecchiature elettromeccaniche dovranno essere realizzate secondo le norme vigenti di prevenzione infortuni.

L'impianto dovrà essere dotato di sistema di areazione con sfiato oltre la copertura del fabbricato utente, con particolare attenzione alla evacuazione dei gas di fermentazione.

PREZZARIO PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCI IDRICI, FOGNARI E ATTIVITA' VARIE

DEFINIZIONI

Si intendono allacci, e per questi sono di seguito riportati i relativi concorsi delle spese a carico dell'utente, i tratti terminali di rete di acquedotto (diramazione dalla rete Pubblica sino al contatore incluso) e fognatura (innesto su pozzetto stradale Pubblico sino al pozzetto sifonato incluso) che solitamente non superano la lunghezza di circa ml 30-35 ml.

Per lavori normalmente rientranti in tali distanze, al fine di poter mettere in condizioni gli utenti di corrisponderne in maniera chiara i contributi dovuti, si adotteranno i diritti contrattuali ed i contributi di allacciamento in cui prezzi unitari, già Autorizzati dal Consiglio Comunale di Siracusa in occasione dell'approvazione dei Regolamenti d'utenza di acquedotto e fognatura/depurazione n. 114 e 115 del 21/04/1994 e, successivamente, dal Consiglio Comunale di Siracusa n. 130 del 27/09/2006, riportati di seguito nel PREZZIARIO d'UTENZA. I relativi prezzi unitari restano soggetti ad automatica revisione annuale sulla base degli indici ISTAT sul costo medio della vita (l'indice di riferimento iniziale e' quello relativo all'1/01/1992).

Per lunghezze di allaccio superiori a 30-35 ml e per altri lavori particolari, si potrà fare comunque riferimento al vigente Prezziario Generale per le Opere Pubbliche per la Regione Siciliana per tutte le voci previste in tale prezziario.

I lavori di allacciamento tipo, che comprendono la fornitura, la posa ed ogni maestranza per dare l'allaccio completo e rifinito e a perfetta regola d'arte (ripristini di asfalto, marciapiedi, muri, etc. inclusi), sono ricavati sulla base di **voci di allaccio tipo forfettizzate per ml.** desumibili dalla Sez.2 **dalla pos. di riferimento 22 alla pos. 31.**

In caso di diramazioni di allaccio tipo inferiori ai 2,50 ml per la valutazione dei corrispettivi si fara' riferimento ai singoli prezzi elementari di dettaglio previsti in appresso nella Sez.3 e/o eventualmente ai prezzi elementari vigenti del Prezziario Regionale per le Opere Pubbliche per la Regione Siciliana.

I lavori non propriamente definibili come allacciamenti tipo, sono ricavati sulla base **di voci elementari forfettizzate di dettaglio** desumibili dalla Sez.3 **dalla pos. di riferimento 32 alla pos. 55.**

Considerato l'incremento aggiuntivo degli oneri sostenuti per l'adozione di tutte le misure di sicurezza previste del D.Lgstl81/08 e successive, misure comunque atte a garantire una maggiore sicurezza dei cantieri e del personale ivi operante, si dovra' tener presente dei costi fissi e nella fattispecie:

- sino a 8,00 ml. per lavori acquedotto (rif. pos. prezz. forfettizzato n. 22, 24 e 26),
- sino a 4,00 ml. per fognatura (rif. pos. prezz. forfettizzato n.28 e 30).

Tali costi fissi, essenzialmente costituiti dai maggiori oneri per impiego di maestranze e mezzi per la redazione, verifica, controllo ed attuazione dei piani di sicurezza previsti dal citato D.Lgs 81/2008 e successive, rappresentano di fatto oneri aggiuntivi sull'apertura di ogni cantiere.

Rimarra' in facolta' della nuova nuova societa' affidataria o dei Comuni medesimi allacciare una determinata utenza adoperando sistemi e/o materiali differenti purché rispondenti alle norme di Legge in materia di tutela sanitaria .

In deroga alle suddette modalita' di allacciamento e per le sole zone balneari al di fuori della cerchia urbana ove in passato i Comuni hanno consentito la corresponsione forfettaria dei contributi di allacciamento idrico e fognario e nei casi in cui l'allacciamento al Pubblico acquedotto e/o fognatura esistenti siano compresi tra 0,5 e 12,50 m, la Societa' richiedera' gli importi forfettari omnicomprensivi, già comprensivi di rivalutazione ISTAT dal marzo 2008 al maggio 2014, pari rispettivamente ad € € 985,45 e € 856,76 oltre IVA. Per allacci si distanze superiori si fara' espresso riferimento alle voci del prezzario d'utenza in oggetto.

Sez. 1 - DIRITTI CONTRATTUALI (importi in Euro arrotondati)

pos.	descrizione	importi IVA esclusa		
		prezzi iniziali 01/01/1992 in L.	prezzi iniziali 01/01/1992 in €	prezzi al 31/05/2014 rivalutati ISTAT
1-6	ANTICIPO SUL CONSUMO PER CODICE TARIFFA BASE(V.rispettive tariffe acqua per n.2 trim. anticipate)			
7	ANTICIPO SUL CONSUMO PER IMP.ANTINCENDIO PRIVATI.....	25.000	€ 12,90	€ 22,13
8	DIRITTI DI ALLACCIO ACQUEDOTTO USO ABITATIVO DOMESTICO / u.i.	30.000	€ 15,50	€ 26,56
9	" " " NON DOMESTICO / mq.....	350	€ 0,20	€ 0,31
10	" " " PER IMPIANTI ANTINCENDIO PRIVATI ...	10.000	€ 5,20	€ 8,85
11	DIRITTI DI ALLACCIO FOGNATURA USO ABITATIVO DOMESTICO / u.i.....	36.000	€ 18,60	€ 31,87
12	" " " NON DOMESTICO / mq.....	400	€ 0,20	€ 0,35
13	DIRITTI FISSI SU LAVORI ACQUEDOTTO	5.000	€ 2,60	€ 4,43
14	" " " FOGNATURA	8.000	€ 4,10	€ 7,08
17	DIRITTI DI POSA ,RIMOZIONE O CONTROLLO CONTATORE	6.000	€ 3,10	€ 5,31
18	DEPOSITO VERIFICA PORTATA DEL CONTATORE / cad. U.I.	58.000	€ 30,00	€ 100,00

19 DIRITTI DI RIATTIVAZIONE CONTATORE UTENTE MOROSO	
19/bis DIRITTI DI VOLTURA UTENZA	
DIRITTI PER DISDETTA	
20 DIRITTI PER ATTESTAZIONI DI CONFORMITA' ALL'ALLACCIO (senza sopralluogo)	
21 CONCORSO SPESE PER ATTESTAZIONI, RILIEVI TOPOGRAFICI ED ISTRUZIONE PARTICOLARE (con sopralluogo tecnico)	
21bis CONTRIBUTO PER ESECUZIONE SOPRALLUOGO TECNICO (Rif. articolo 17)	

50.000	€	25,80	€	44,26
0	€	-	€	18,10
0	€	-	€	-
50.000	€	25,80	€	44,26
85.000	€	43,90	€	75,24
0		0	€	103,84

Sez. 2 – CONTRIBUTI PER ALLACCIO TIPO, FORFETTIZZATO AL ml

pos.	descrizione
22	CONCORSO SUI LAVORI ACQUEDOTTO DA 2,5 a 8 ml DI ALLACCIO (SINO A 1° DI DIAMETRO) / ml
22/bis	COSTI FISSI AGGIUNTIVI una-tantum (maggiori oneri L.81/08 e successive)
23	CONCORSO SUI LAVORI ACQUEDOTTO OLTRE 8 ml DI ALLACCIO (SINO A 1° DI DIAMETRO) / ml
24	CONCORSO SUI LAVORI ACQUEDOTTO DA 2,5 a 8 ml DI ALLACCIO (OLTRE 1° E SINO A 2° DI DIAMETRO) / ml
24/bis	COSTI FISSI AGGIUNTIVI una-tantum (maggiori oneri L.81/08 e successive)
25	CONCORSO SUI LAVORI ACQUEDOTTO OLTRE 8 ml DI ALLACCIO (OLTRE 1° E SINO A 2° DI DIAMETRO) / ml
26	CONCORSO SUI LAVORI ACQUEDOTTO DA 2,5 a 8 ml DI ALLACCIO (OLTRE 2° DI DIAMETRO) / ml
26/bis	COSTI FISSI AGGIUNTIVI una-tantum (maggiori oneri L.81/08 e successive)
27	CONCORSO SUI LAVORI ACQUEDOTTO OLTRE 8 ml DI ALLACCIO (OLTRE 2° DI DIAMETRO) / ml
28	CONCORSO SUI LAVORI FOGNATURA DA 2,5 a 8 ml DI ALLACCIO (CTG 1, PER INNESTO SU POZZETTO STRADALE ESISTENTE) / ml
28/bis	COSTI FISSI AGGIUNTIVI SU LAVORI < 4 ml. una-tantum (magg.oneri L.81/08 e successive).....
29	CONCORSO SUI LAVORI FOGNATURA OLTRE 8 ml DI ALLACCIO (CTG 1, PER INNESTO SU POZZETTO STRADALE ESISTENTE) / ml
30	CONCORSO SUI LAVORI FOGNATURA DA 2,5 a 8 ml DI ALLACCIO (CTG 2, CON CREAZIONE POZZETTO DI INNESTO STRADALE) / ml
30/bis	COSTI FISSI AGGIUNTIVI SU LAVORI < 4 ml. una-tantum (magg.oneri L.81/08 e successive).....
31	CONCORSO SUI LAVORI FOGNATURA OLTRE 8 ml DI ALLACCIO (CTG 2, CON CREAZIONE POZZETTO DI INNESTO STRADALE) / ml

importi IVA esclusa			
prezzi iniziali 01/01/1992 in L.	prezzi iniziali 01/01/1992 in €		prezzi al 31/05/2014
142000	73,34	€	125,70
0	0	€	56,77
44.000	22,72	€	38,95
192.000	99,16	€	169,96
0	-	€	56,77
48.000	24,79	€	42,49
246.000	127,05	€	217,76
0	-	€	56,77
57.000	29,44	€	50,46
197.000	101,74	€	172,39
0	-	€	29,04
94.000	48,55	€	83,21
315.000	163	€	278,84
0	0	€	29,04
94.000	49	€	83,21

Sez. 3 – CONTRIBUTI VOCI ELEMENTARI FORFETTIZZATE

pos.	descrizione	importi IVA esclusa		
		prezzi iniziali 01/01/1992 in L.	prezzi iniziali 01/01/1992 in €	prezzi al 31/05/2014
32	CONCORSO FORN.E POSA COLLARE PRESA IN CARICA.....	91.000	€ 47,00	€ 80,55
33	CONCORSO FORN.E POSA VALVOLA A GOMITO SINO A 1".....	101.200	€ 52,27	€ 89,58
34	CONCORSO FORN.E POSA RUBINETTO ARRESTO SINO A 1".....	27.300	€ 14,10	€ 24,17
35	CONCORSO FORN. E POSA VALVOLA UNIDIREZIONALE SINO A 1".....	66.000	€ 34,09	€ 58,42
36	CONCORSO FORN. E POSA TUBO PEAD DEL DN SINO A 1".....	6.200	€ 3,20	€ 5,49
37	CONCORSO FORN. E POSA TUBO SS ZINCATO SINO A 1".....	13.500	€ 6,97	€ 11,95
38	CONCORSO FORN. E POSA TELAIO E SPORTELLO ZINCATO 70x30cm.....	112.200	€ 57,95	€ 99,32
39	CONCORSO FORN.E POSA VALVOLA A GOMITO OLTRE 1" E SINO A 2".....	201.300	€ 103,96	€ 178,19
40	CONCORSO FORN.E POSA RUBINETTO ARRESTO OLTRE 1" E SINO A 2".....	91.000	€ 47,00	€ 80,55
41	CONCORSO FORN. E POSA VALVOLA UNIDIREZIONALE OLTRE 1" E SINO A 2".....	144.000	€ 74,37	€ 127,47
42	CONCORSO FORN. E POSA TUBO PEAD DEL DN OLTRE 1" E SINO A 2".....	9.700	€ 5,01	€ 8,59
43	CONCORSO FORN. E POSA TUBO SS ZINCATO OLTRE 1" E SINO A 2".....	24.300	€ 12,55	€ 21,51
44	CONCORSO FORN. E POSA TELAIO E SPORTELLO ZINCATO 70x45cm.....	186.000	€ 96,06	€ 164,65
45	CONCORSO FORN.E POSA VALVOLA A GOMITO OLTRE 2"	293.300	€ 151,48	€ 259,63
46	CONCORSO FORN.E POSA RUBINETTO ARRESTO OLTRE 2".....	199.700	€ 103,14	€ 176,78
47	CONCORSO FORN. E POSA VALVOLA UNIDIREZIONALE OLTRE 2".....	387.700	€ 200,23	€ 343,19
48	CONCORSO FORN. E POSA TUBO PEAD DEL DN OLTRE 2"	18.800	€ 9,71	€ 16,64
49	CONCORSO FORN. E POSA TUBO SS ZINCATO OLTRE 2"	39.900	€ 20,61	€ 35,32
50	CONCORSO FORN. E POSA POZZETTO MURATURA MANOVRA PRESA.....	127.800	€ 66,00	€ 113,13
51	CONCORSO FORN. E POSA PEZZI SPEC. E RACCORDERIA GHISA MALLEABILE	15.500	€ 8,01	€ 13,72
52	CONCORSO PER POSA PRIMA ATTIVAZIONE CONTATORE.....	36.000	€ 18,59	€ 31,87
53	CONCORSO FORN. E POSA POZZETTO MURATURA ALLOGGIAMENTO SIFONE.....	173.300	€ 89,50	€ 153,41
54	CONCORSO FORN. E POSA SIFONE "FIRENZE" IN PVC SINO AL DN 200 mm	143.000	€ 73,85	€ 126,58
55	CONCORSO FORN. E POSA CLS MAGRO A PROTEZIONE RINTERRO SCAVO.....	65.100	€ 33,62	€ 57,63

Quota allacciamento forfettario in deroga per le zone balneari sino a 12,5 m:

allacciamento al Pubblico acquedotto	€ 985,45
allacciamento alla Pubblica fognatura	€ 856,76

SERVIZIO ALLE NAVI DEL PORTO ED APPRODI AUTORIZZATI

Il servizio resta regolamentato da forniture esclusivamente a contatore sulla rete idrica Comunale sottostradale, ancorche' installato solo all'uso da personale autorizzato dalla Societa' o direttamente dai Comuni medesimi.

Le tariffe in Euro/mc vigenti per il caricamento di acqua nelle banchine con punti fissi o mobili di prelievo sono regolamentate dalle competenti Autorita' Portuali o Capitanerie di Porto, sono aggiornate annualmente su base ISTAT, e vanno applicate a tutti i natanti relativamente a:

Navi da guerra ITALIANE,

Navi mercantili e pescherecci ITALIANI,

Navi STRANIERE,

Imbarcazioni da diporto sino a 110 m.

Faranno eccezione le eventuali forniture a contatore interne a colonnine di distribuzione e contabilizzazione automatica che saranno regolate da apposite convenzioni.

Il quantitativo di acqua e' subordinato alla effettiva portata della presa adoperata e la rispettiva tariffa e' comunque costante per tutto il prelievo. La fornitura e l'uso delle manichette per il caricamento e' a totale cura e responsabilita' dell'imbarcazione richiedente.

Restano vietate tutte le forniture gratuite, ancorche' precedentemente concesse a qualsiasi titolo e tipologia di natante.

E' fatto divieto assoluto ai titolari od utilizzatori di natanti che hanno caricato acqua di farsi a loro volta concedenti di rivendita a terzi.

TARIFFA BASE € 1,71 / mc salvo successive revisioni ISTAT
con un minimo garantito di 10 mc da fatturare anche nell'ipotesi di prelievi minori

TASSA DI APERTURA E CHIUSURA DELLE PRESE

- 1) dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30 di tutti i giorni feriali € 5,27 /cad
- 2) dalle ore 13:00 alle ore 14:30 e dalle ore 17:30 alle ore 19:30 di tutti i giorni feriali € 19,13 /cad
- 3) dalle ore 19:30 alle ore 08:00 del giorno dopo feriale, escluso il sabato € 38,25 /cad
- 4) dalle ore 08:00 alle ore 19:30 del sabato e di tutti i giorni festivi € 26,77 /cad
- 5) dalle ore 19:30 del sabato e di tutti i giorni festivi alle ore 08:00 del giorno dopo, anche non festivo.....€ 53,56 /cad